



IL COLLABORATORE DI STUDIO

Mensile operativo dedicato alla crescita
delle Risorse dello Studio Professionale

In evidenza questo mese:

- Gli adempimenti relativi all'inventario di magazzino di fine esercizio
- Trattamento contabile e fiscale degli omaggi natalizi
- Invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria



DICEMBRE 2025

INDICE

Soluzioni di Pratica Contabile

Gli adempimenti relativi all'inventario di magazzino di fine esercizio	03
<i>a cura di Luca Malaman</i>	

Trattamento contabile e fiscale degli omaggi natalizi	08
<i>a cura di Pierfranco Santini, Alessio Zaroni e Chiara Taravella</i>	

Le scritture contabili di costituzione	16
<i>a cura di Stefano Rossetti</i>	

Soluzioni di Pratica Fiscale

Acquisto di "case ristrutturate": regole e funzionamento della detrazione fiscale	21
<i>a cura di Cristoforo Florio</i>	

Schede Operative di Sintesi

Gli adempimenti connessi alla cessazione attività delle società di persone	32
<i>a cura di Federico Dal Bosco</i>	

Invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria	39
<i>a cura di Massimo Gamberoni</i>	

Titolari effettivi e registro: evoluzione e stato dell'arte	49
<i>a cura di Luca Signorini</i>	

Fondoprofessioni potenzia la formazione: tre nuovi Avvisi per Studi e Aziende con 6,4 milioni di euro	59
<i>a cura di Fondoprofessioni</i>	

Gli adempimenti relativi all'inventario di magazzino di fine esercizio



A cura di **Luca Malaman**

L'inventario di magazzino consiste nella rilevazione di tutte le giacenze di materie prime, materiali, semilavorati, prodotti e merci esistenti in azienda, che deve essere effettuata almeno annualmente alla fine del periodo d'imposta.

ASPETTI CONTABILI

Contabilmente, le rimanenze vengono così riclassificate:

STATO PATRIMONIALE

L'articolo 2424 del codice civile prevede che le rimanenze di magazzino siano iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale alla voce CI con la seguente classificazione:

- 1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
- 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
- 3) lavori in corso su ordinazione;
- 4) prodotti finiti e merci;
- 5) acconti.

CONTO ECONOMICO

L'art. 2425 del codice civile prevede la classificazione nelle seguenti voci di conto economico:

- nella voce A2: le variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti siano comprese nel valore della produzione;
- nella voce B11: le variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e merci siano comprese nei costi della produzione.

CLASSIFICAZIONE DELLE RIMANENZE

L'attività di inventario di magazzino deve essere svolta attraverso la predisposizione di un elenco di tutti i beni, raggruppati per categorie omogenee al fine di determinare il loro valore.

Innanzitutto bisogna procedere alla quantificazione dei beni in rimanenza e alla loro suddivisione in modo analitico, per categorie omogenee, basate sulla natura o sul valore dei beni.

IN BASE ALLA NATURA	In relazione alle categorie merceologiche dei beni
IN BASE AL VALORE	In relazione al valore economico dei beni

CONTABILITÀ DI MAGAZZINO

Nelle aziende obbligate alla tenuta della contabilità di magazzino la classificazione è più semplice, in quanto la presenza della contabilità impone l'individuazione e la codificazione dei beni.

La tenuta della contabilità di magazzino è obbligatoria, ai sensi dell'art. 1, D.P.R. n. 695/1996, a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente sono stati superati entrambi i limiti previsti:

RICAVI	€ 5.164.000
RIMANENZE	€ 1.100.000

METODI DI VALORIZZAZIONE

L'art. 2426 C.C. riporta i "criteri di valutazione".

In particolare, relativamente alle rimanenze specifica che *le rimanenze sono iscritte al costo di acquisto o di produzione ovvero calcolato secondo il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione.*

COSTO DI ACQUISTO O DI PRODUZIONE

COSTO DI ACQUISTO	il prezzo effettivo d'acquisto più gli oneri accessori, che comprendono tutti i costi collegati all'acquisto e i costi sostenuti per portare il bene nel luogo e nelle condizioni attuali
COSTO DI PRODUZIONE	comprende tutti i costi direttamente imputabili al bene. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al bene, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato

VALORE DI REALIZZAZIONE DESUMIBILE DALL'ANDAMENTO DEL MERCATO

Per valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato si intende la stima del prezzo di vendita delle merci e dei prodotti finiti nel corso della normale gestione, fatta tenendo conto delle informazioni desumibili dal mercato, al netto dei presunti costi di completamento e dei costi diretti di vendita.

I metodi classici di determinazione del costo sono:

FIFO (first-in, first out)	gli acquisti o le produzioni meno recenti sono i primi ad essere venduti. Secondo tale metodo si assume che le quantità acquistate o prodotte in epoca più remota siano le prime ad essere vendute od utilizzate in produzione e per cui restano in magazzino le quantità relative agli acquisti o alle produzioni più recenti.
-----------------------------------	---

LIFO (<i>last-in, first out</i>)	gli acquisti o le produzioni più recenti sono i primi venduti. Tale metodo assume che le quantità acquistate o prodotte più recentemente siano le prime ad essere vendute od utilizzate in produzione e restano in magazzino le quantità relative agli acquisti o alle produzioni più remote. In epoca di elevata inflazione è un metodo prudentiale rispetto al valore di realizzazione del magazzino
CMP - Costo medio ponderato	Si assume che il costo di ciascun bene in rimanenza sia pari alla media ponderata del costo degli analoghi beni presenti in magazzino all'inizio dell'esercizio e del costo degli analoghi beni acquistati o prodotti durante l'esercizio: in sostanza per il calcolo della media ponderata rilevano le rimanenze iniziali e i beni acquistati o prodotti nell'esercizio.

A tutti i beni in giacenza della specifica categoria viene quindi assegnato come valore unitario il costo, individuato con uno dei metodi descritti. Il costo va comunque confrontato con il valore di mercato del bene.

NOTA INTEGRATIVA

Nella nota integrativa al bilancio devono essere descritti i criteri di valutazione e le variazioni di materie prime, prodotti in corso, prodotti finiti, merci seguendo l'art. 2427 c.c. e i principi OIC 13.

Deve essere specificato come sono stati determinati i costi e le eventuali rettifiche di valore, per garantire la trasparenza sul valore finale e la sua corretta imputazione economica.

I dati da inserire sono:

CRITERI DI VALUTAZIONE	Applicazione del costo storico (acquisto/produzione) o del valore di realizzo, specificando i metodi (FIFO, LIFO, costo medio ponderato, ecc.).
COMPONENTI DI COSTO	Calcolo del costo (prezzo acquisto + oneri accessori come trasporti, dazi, ecc., escludendo oneri finanziari e fiscali).
VALORE DI REALIZZO	Nel caso di valore di mercato è inferiore, indicazione della svalutazione e della motivazione.
VARIAZIONI DI CONSISTENZA	Descrivere le variazioni significative nella quantità e nel valore delle rimanenze rispetto all'esercizio precedente, come richiesto dall'art. 2427, comma 1, n. 4, c.c..
TIPOLOGIA DI RIMANENZE	Dettagliare le categorie (materie prime, prodotti in corso, prodotti finiti, merci, ecc.).

OPERE IN CORSO SU ORDINAZIONE

I lavori in corso su ordinazione si riferiscono a contratti per la realizzazione di uno specifico bene o per la fornitura di beni o servizi che insieme formano un unico progetto, i quali sono eseguiti su ordinazione da parte del committente.

Il completamento della commessa avviene solitamente in un esercizio diverso rispetto a quello nel quale è iniziata, per cui il principale problema è quello di rilevare correttamente i costi e i ricavi secondo il principio di compe-

tenza economica: i ricavi vengono conseguiti in via definitiva soltanto al completamento dell'opera, mentre i costi vengono sostenuti durante tutto il ciclo produttivo, che interessa più esercizi.

In base alla normativa civilistica, i lavori in corso su ordinazione possono essere contabilizzati sia sulla base dei costi sostenuti a fine esercizio, sia sulla base del corrispettivo maturato in ciascun esercizio, in funzione della percentuale di stato avanzamento dei lavori.

CRITERIO DELLA COMMESSA COMPLETATA Art.2426, n. 9	I lavori sono valutati al costo, per cui l'utile della commessa è imputato in bilancio solo alla conclusione della stessa;
CRITERIO DELLA PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO Art. 2426, n. 11	I lavori sono valutati sulla base del corrispettivo contrattuale maturato

Il D.Lgs. n. 192/2024 ha previsto il riconoscimento fiscale dei criteri di valutazione adoperati in bilancio:

- beni in corso di produzione e i servizi in corso di esecuzione a fine esercizio (c.d. commesse infrannuali), di cui all'articolo 92, comma 6, Tuir;
- alle opere, alle forniture e ai servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale (c.d. commesse pluriennali), di cui all'articolo 93, Tuir.

In base a tali modifiche normative si attribuisce il riconoscimento fiscale ai criteri di valutazione utilizzati in bilancio, venendo meno i fenomeni di doppio binario che imponevano la necessità di apportare variazioni temporanee in sede di dichiarazione dei redditi.

La modifica si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

SCRITTURE CONTABILI

Alla fine dell'esercizio l'azienda deve registrare le variazioni delle rimanenze di magazzino.

Esempio:

Prendiamo ad esempio un'azienda che a fine anno ha un magazzino così composto:

€ 10.000 materie prime

€ 20.000 prodotti finiti

In data **31/12/2025** le scritture da rilevare saranno le seguenti:

Rimanenze di materie prime (SP)	@	Rimanenze Finali di materie prime (CE)	10.000
Rimanenze di prodotti finiti (SP)	@	Rimanenze Finali di prodotti finiti (CE)	20.000

In data **01/01/2026** andrà a registrare le seguenti scritture:

Rimanenze iniziali di materie prime (CE)	@	Rimanenze di materie prime (SP)	10.000
Rimanenze iniziali di prodotti finiti (CE)	@	Rimanenze di prodotti finiti (SP)	20.000



BOX DI SINTESI

TABELLA RIEPOLOGATIVA

CLASSIFICAZIONE DELLE RIMANENZE	<ul style="list-style-type: none"> • per natura • per valore
METODI DI VALORIZZAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • costo di acquisto o di produzione • valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato
NOTA INTEGRATIVA	<ul style="list-style-type: none"> • criteri di valutazione • variazioni delle rimanenze
OPERE IN CORSO SU ORDINAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Riconoscimento fiscale ai criteri di valutazione utilizzati in bilancio
ASPETTI CONTABILI	<ul style="list-style-type: none"> • riclassificazione di bilancio • scritture contabili

Trattamento contabile e fiscale degli omaggi natalizi



A cura di **Pierfranco Santini, Alessio Zanoni e Chiara Taravella**

Come ogni anno, con l'approssimarsi delle festività, arriva il momento degli omaggi aziendali e delle cene natalizie con i dipendenti. Da quest'anno, tuttavia, bisognerà fare attenzione al nuovo obbligo di utilizzo di strumenti di pagamento tracciati, al fine di poter dedurre fiscalmente le spese sostenute. Analizziamo la disciplina nel caso di omaggi ai dipendenti e alla clientela, ripercorrendo, sia la normativa relativa alle imposte dirette e indirette, sia l'aspetto contabile.

OMAGGI AZIENDALI 2025: OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ E CONDIZIONI DI DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE

In questo periodo dell'anno, molte imprese stanno progettando di distribuire omaggi a clienti, fornitori e dipendenti, una pratica consolidata e strategicamente importante.

Gli omaggi, infatti, svolgono un ruolo cruciale nel rafforzare i legami commerciali e nel consolidare la fiducia con i clienti e i fornitori, oltre a rappresentare uno strumento efficace di marketing per migliorare la visibilità e la reputazione aziendale. Allo stesso tempo, nel contesto del welfare aziendale, gli omaggi contribuiscono a creare un senso di appartenenza tra i dipendenti, a motivare la forza lavoro e a supportare politiche di incentivazione.

Una novità importante a partire dall'anno 2025, come disciplinato dall'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 241/1997, riguarda l'obbligo di eseguire il pagamento degli omaggi e, in generale, delle spese di rappresentanza, con sistemi tracciabili; pena l'impossibilità di dedurre la spesa.

Il nuovo articolo 108 TUIR, comma 2, ultimo periodo, specifica appunto, che tali spese *“sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”*

Quanto al significato di tracciabilità dei pagamenti, sono considerati tracciabili i versamenti bancari o postali, nonché tutti quei pagamenti che garantiscono l'identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria (Risoluzione n. 108 del 2014 e Risposta ad interpello n. 230 del 2020).

Secondo la prassi dell'Agenzia delle Entrate (Circolare n. 14 del 2023), è considerato tracciabile il pagamento effettuato tramite un istituto di moneta elettronica autorizzato mediante “app” via smartphone che, tramite l'inserimento di un codice IBAN e del numero di cellulare, permette all'utente di effettuare transazioni di denaro senza carta di credito o di debito. Non costituiscono, invece, strumenti di pagamento tracciati (Risposte ad interpello n. 180 e 247 del 2020) i circuiti di credito commerciale tramite i quali avvengono scambi di beni e servizi che non utilizzano gli strumenti di pagamento elencati nell'art. 23, D.lgs. n. 241/1997, nonché i software realizzati allo scopo di rendere tracciabili i pagamenti eseguiti in contanti dai clienti.

GLI OMAGGI ALLA CLIENTELA DI BENI ACQUISTATI DA TERZI

In linea generale, gli omaggi alla clientela rientrano nella più ampia categoria delle spese di rappresentanza.

Per le spese per omaggi possiamo individuare una soglia pari a 50 euro per valore unitario, al fine dell'applicazione di due regimi fiscali differenti.

Per ciò che riguarda le imposte dirette, se l'importo dell'omaggio, nella sua interezza, non supera i suddetti 50 euro, beneficia della deducibilità integrale nell'anno. In caso contrario, viene classificato come spesa di rappresentanza con obbligo di applicazione delle regole più stringenti di cui al DM 19 novembre 2008, basate su una deducibilità legata a percentuali calcolate sui ricavi caratteristici.

Al contempo, per le imposte indirette, la soglia dei 50 euro rappresenta il confine per la detraibilità dell'Iva. Sotto la soglia, l'Iva è detraibile, sopra è indetraibile.

Per quanto riguarda la definizione di "valore unitario", con riferimento sia alle imposte dirette, sia all'Iva, occorre considerare che, come indicato nella Circolare Agenzia delle entrate n. 34 del 2009, par. 5.4, non si deve intendere il costo del valore dei singoli beni, bensì bisogna considerare l'omaggio nel suo complesso.

Il caso classico è quello del cesto natalizio composto di vari beni il cui valore unitario dei singoli pezzi è non superiore a 50 euro ciascuno, ma complessivamente, la confezione supera la menzionata soglia. In tale situazione la spesa non risulta interamente deducibile e, di conseguenza, deve essere inquadrata come spesa di rappresentanza.

Esempio n. 1

La ditta Alfa Srl acquista 25 cesti natalizi dal valore complessivo di 44 euro ciascuno, da omaggiare ai propri clienti.

La società può dedurre interamente il costo, in quanto il valore unitario dell'omaggio non supera i 50 euro.

Per le stesse ragioni anche l'Iva sull'acquisto può essere interamente detratta.

Questa la scrittura contabile:

#	@			
Omaggi inferiori 50 € (CE)		Debito verso Alfa srl (SP)	1.100	1.342
Iva a credito (SP)			242	



BOX DI SINTESI

GLI OMAGGI ALLA CLIENTELA CON VALORE UNITARIO INFERIORE A 50 EURO

- Il costo è interamente deducibile (art.108 TUIR);
- L'Iva è interamente detraibile (art. 19-bis1, D.P.R. 633/72).

Esempio n.2

La Beta Srl acquista 40 cesti natalizi da destinare ai propri clienti abituali. Ogni cesto è composto da una bottiglia di vino spumante dal costo di 32 euro e un dolce natalizio artigianale dal costo di 27 euro.

Il valore complessivo di ciascun cesto risulta quindi: 32 € + 27 € = 59 €.

Poiché il valore unitario dell'omaggio supera la soglia dei 50 euro, il cesto non può essere automaticamente de-

dotto nell'esercizio e non è possibile detrarre la relativa Iva.

Omaggi superiori a 50 € (CE)

@

Debito verso Beta srl (SP)

2.879,20



BOX DI SINTESI

GLI OMAGGI ALLA CLIENTELA CON VALORE UNITARIO SUPERIORE A 50 EURO

- il costo dell'omaggio è equiparato alle spese di rappresentanza, da sottoporre al limite di deducibilità calcolato applicando le aliquote di cui al DM 19 novembre 2008 ai ricavi e ai proventi (art.108 TUIR);
- l'Iva indetraibile è sommata al costo (art. 19-bis1, D.P.R. 633/72).

GLI OMAGGI ALLA CLIENTELA DI BENI AUTOPRODOTTI

Può accadere che, ad essere destinati ad omaggio, siano i beni che l'azienda commercializza o che produce. Nel caso di omaggi destinati a clienti, a prescindere dal loro importo e ai fini delle imposte dirette, gli acquisti di tali beni o la produzione degli stessi seguono le regole già indicate per gli omaggi di beni acquistati da terzi e non rientranti nell'oggetto sociale dell'impresa. Avremo, quindi, le medesime casistiche già riscontrate in precedenza e cioè la deducibilità integrale senza vincoli in caso di bene di valore inferiore a 50 euro, oppure la deducibilità ancorata ai limiti previsti per le spese di rappresentanza se il bene è di valore superiore ai 50 euro.

Occorre però precisare che, qualora i beni destinati ad omaggio siano autoprodotti dall'impresa che li cede, assume rilevanza il concetto di valore di mercato ai fini dell'individuazione della soglia dei 50 euro. Il valore di mercato, infatti, determina se l'omaggio risulta o meno interamente deducibile nell'esercizio senza vincoli o verifiche. Tuttavia, ai fini della deducibilità fiscale, rileva l'effettivo costo di produzione sostenuto.

In altre parole, il valore di mercato dell'omaggio va considerato solo al fine di individuare la spesa di rappresentanza da sottoporre al regime di deducibilità limitata. Una volta qualificato il costo come spesa di rappresentanza, nel calcolo del limite di deduzione concorrerà il costo di produzione effettivamente sostenuto dall'impresa, indipendentemente che lo stesso sia inferiore o superiore a 50 euro.

Il concetto è stato correttamente chiarito dalle Entrate con la Risoluzione 27 del 13 marzo 2014, nella quale sono individuate tre distinte fattispecie:

1. omaggio con valore superiore ai 50 euro e con costo di produzione inferiore ai 50 euro. L'omaggio costituisce una spesa di rappresentanza e il costo di produzione è da sottoporre alla verifica del limite di deducibilità rapportato ai ricavi e ai proventi di cui all'art. 108 del TUIR;
2. omaggio con valore unitario e costo di produzione superiore ai 50 euro. L'omaggio costituisce una spesa di rappresentanza e il costo di produzione è da sottoporre alla verifica del limite di deducibilità rapportato ai ricavi e ai proventi di cui all'art. 108 del TUIR;
3. omaggio con valore unitario e costo di produzione inferiore ai 50 euro. Il costo di produzione è interamente deducibile nell'esercizio senza vincoli o limiti.

Facciamo ora un esempio:

La società Gamma Srl produce cosmetici. Nel mese di dicembre decide di omaggiare confezioni regalo di creme e saponi ai propri clienti

- Crema
 - Costo di produzione: 12 €
 - Valore di mercato: 25 €
- Sapone
 - Costo di produzione: 4 €
 - Valore di mercato: 10 €

Valore totale dell'omaggio:

- Valore di mercato complessivo: 25 € + 10 € = 35 €
- Costo di produzione complessivo: 12 € + 4 € = 16 €

Il valore unitario dell'omaggio, da considerare al valore di mercato, determina l'applicazione del regime di deducibilità limitata. Poiché il valore di mercato è pari a 35 euro ed è dunque inferiore alla soglia dei 50 euro, le confezioni regalo sono interamente deducibili senza vincoli o verifiche.

Ai fini della deducibilità fiscale, tuttavia, non conta il valore di mercato, ma il costo effettivo di produzione, pari a 16 euro. È dunque tale costo ad essere interamente deducibile per la società Gamma Srl.

Operazione	Riferimento spesa	Importo	Effetto fiscale
Verifica soglia omaggi	Valore di mercato	35	Rientra tra omaggi di modico valore (< 50 euro)
Calcolo della deducibilità	Costo di produzione	16	Interamente deducibile

Passando ora alle imposte indirette, ai sensi dell'art. 2, comma 2, n. 4), D.P.R. 633/1972, la cessione gratuita di un bene oggetto dell'attività d'impresa è rilevante ai fini Iva a prescindere dal relativo valore o dal superamento della soglia dei 50 euro, a meno che l'imposta relativa all'acquisto non sia stata detratta.

Così, infatti, prevede il suddetto art. 2: *"costituiscono inoltre cessioni di beni: ... 4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore ad euro cinquanta e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36 bis"*

Ne consegue che, in caso di omaggio a cliente, qualificabile come spesa di rappresentanza:

- l'Iva a credito è detraibile solo per i beni di costo unitario non superiore a 50 euro;
- la cessione del bene è rilevante ai fini Iva indipendentemente dal valore dello stesso e fermo restando che l'impresa potrebbe evitare l'applicazione dell'Iva non detraendola in sede di acquisto dell'omaggio.

In caso di applicazione di Iva sulla cessione dell'omaggio, l'impresa dovrà emettere fattura per singola operazione, oppure un'apposita autofattura.

La fattura al cliente potrà essere emessa con rivalsa Iva, generando la seguente scrittura:

#	@	#		
		Omaggi a clienti (CE)	1.000	1.200
		IVA a debito (SP)	220	
Crediti verso clienti (SP)			220	
Omaggi a clienti (CE)			1.000	

oppure senza rivalsa Iva:

#	@	#		1.200
		Omaggi a clienti (CE)	1.000	
		Iva a debito (SP)	220	
Sconti e abb. passivi (CE)			1.000	
Omaggi a clienti (CE)			220	



BOX DI SINTESI

GLI OMAGGI ALLA CLIENTELA DI BENI AUTOPRODOTTI

- In caso di cessioni di omaggi di beni rientranti nell'attività dell'impresa, ai fini delle imposte dirette:
 - Il valore di mercato serve solo per verificare il regime fiscale applicabile (modico valore vs. spese di rappresentanza);
 - Il costo di produzione è la base per determinare la deducibilità del costo e per l'eventuale calcolo dell'Iva sulla cessione gratuita.
- Ai fini dell'applicazione dell'Iva, il bene ceduto in omaggio è soggetto al tributo e va fatturato. Non deve essere assoggettato ad Iva l'omaggio per il quale non è stata detratta l'imposta in sede di acquisto.

GLI OMAGGI DI VALORE SUPERIORE A 50 EURO

Quando l'omaggio, nella sua interezza, supera la soglia dei 50 euro, ai fini del calcolo delle imposte dirette, viene classificato come spesa di rappresentanza con obbligo di applicazione delle regole di cui al DM 19 novembre 2008, basate su una deducibilità legata a percentuali calcolate sui ricavi caratteristici.

In particolare, l'art. 108 TUIR, stabilisce che *"le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse. Le spese del periodo precedente sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari:*

- a) all'1,5 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;*
- b) allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;*
- c) allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni."*

Per l'individuazione dei ricavi da prendere come base di calcolo per il conteggio della deducibilità, bisogna riferirsi alle voci A1 e A5 presenti nel conto economico di cui all'art. 2425 del Codice Civile. I relativi importi, tuttavia, devono essere assunti nella loro dimensione fiscalmente rilevante, così come indicati nella dichiarazione dei redditi di periodo.

In caso di imprese di nuova costituzione, le spese di rappresentanza sono deducibili a partire dal periodo d'im-

posta in cui sono conseguiti i primi ricavi. Le eventuali spese sostenute nei periodi d'imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi possono essere portate in deduzione dai redditi successivi se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all'importo deducibile.

In tema di spese di rappresentanza, occorre infine esaminare la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34 del 2009, che:

1. ha disciplinato il requisito dell'inerenza, per cui si considerano tali le spese effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni, se effettivamente sostenute e debitamente documentate. Solo le spese inerenti possono essere considerate deducibili;
2. ha stabilito che il sostenimento delle spese di rappresentanza deve rispondere a criteri di ragionevolezza e deve avere l'obiettivo di generare potenziali benefici economici per l'impresa o deve essere coerente con le pratiche commerciali del settore;
3. ha stabilito che le spese sostenute devono rispettare il requisito della gratuità nei confronti dei clienti anche potenziali.

Eventuali spese che non soddisfano i requisiti previsti dalla normativa e dalla prassi sono indeducibili e sono oggetto di una variazione in aumento in dichiarazione dei redditi.



BOX DI SINTESI

GLI OMAGGI DI VALORE SUPERIORE A 50 EURO

- Solo gli omaggi superiori a 50 € che soddisfano i requisiti di inerenza e congruità possono essere dedotti dal reddito d'impresa.
- La deduzione avviene nei limiti di percentuali applicate ai ricavi caratteristici.

GLI OMAGGI NATALIZI DEI PROFESSIONISTI

Come già avviene per le imprese, anche per i professionisti l'Iva sugli omaggi è detraibile se il costo unitario dell'omaggio non è superiore a 50 euro, mentre diventa totalmente indetraibile se supera tale soglia.

Per quanto riguarda le imposte dirette, il riferimento è l'art. 54-*septies* del TUIR.

In particolare, al secondo comma è stabilito che le spese sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti come omaggi costituiscono spese di rappresentanza, indipendentemente dal loro valore unitario. Per i professionisti, quindi, non è prevista alcuna soglia al fine di dividere gli omaggi con ridotta deducibilità dagli altri, bensì tutti i beni omaggiati ai clienti restano deducibili nei limiti dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

Facciamo un esempio.

Un professionista nel 2025 percepisce compensi per 150.000 euro e durante l'anno sostiene 2.500 euro di spese per acquistare cesti natalizi, gadget e piccoli regali destinati esclusivamente a clienti come omaggi gratuiti. Questi i conteggi da eseguire:

- compensi percepiti nell'anno: € 150.000;
- limite 1% dei compensi percepiti: € 1.500;

- spesa effettivamente sostenuta: € 2.500;
- quota deducibile: € 1.500;
- quota da riprendere in dichiarazione dei redditi € 1.000 (€ 2.500 - € 1.500).

Anche per i professionisti, come accade già per le imprese per effetto del D.L. n. 84/2025, la deducibilità delle spese di rappresentanza è subordinata alla condizione che i pagamenti siano sostenuti tramite mezzi tracciati. L'utilizzo del contante comporta la totale indeducibilità del costo.



BOX DI SINTESI

GLI OMAGGI NATALIZI DEI PROFESSIONISTI

- Per i professionisti, ai fini dell'applicazione dell'Iva, valgono le medesime regole previste per le imprese.
- Per quanto invece riguarda le imposte dirette, gli omaggi dei professionisti sono deducibili nel limite del 1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.
- Il pagamento del bene offerto in omaggio alla clientela va eseguito con strumenti tracciati.

GLI OMAGGI AI DIPENDENTI

In caso di omaggi destinati ai lavoratori dipendenti, il costo sostenuto dal datore di lavoro è deducibile come spesa per il personale ex art. 95, comma 1, TUIR.

Per il dipendente, il valore non concorre al reddito imponibile se, unitamente agli altri benefit, non supera i limiti di non imponibilità stabiliti dall'art. 51, comma 3, TUIR e cioè 1.000 euro per i lavoratori senza figli a carico e 2.000 euro per i lavoratori con almeno un figlio a carico.

Per quanto attiene la disciplina Iva, se gli omaggi sono beni che l'impresa produce o commercializza nell'ambito della propria attività tipica, l'Iva sugli acquisti risulta ammessa in detrazione, mentre la cessione a titolo gratuito configura un'operazione imponibile, con Iva calcolata sul prezzo di acquisto ovvero sul costo di produzione al momento del trasferimento. Quando invece gli omaggi non sono riconducibili all'attività tipica dell'impresa, l'Iva assolta all'atto dell'acquisto è indetraibile, ma la cessione gratuita risulta esclusa da imposta ex articolo 2, comma 2, numero 4, D.P.R. 633/1972.

Esempio n.1:

La Delta Srl regala un cesto natalizio del valore di 250 euro (Iva compresa) al dipendente Mario, che non ha figli a carico. Mario ha ricevuto durante l'anno altri benefit per 600 euro.

Calcolo del totale benefit percepiti: 600 € (precedenti) + 250 € (omaggio) = 850 €

Il limite di non imponibilità per dipendenti senza figli è pari a 1.000 €.

Il totale di 850 € è minore del limite di 1.000 €. L'omaggio NON concorre al reddito del dipendente. Per l'azienda, la spesa è interamente deducibile come costo per il personale (ex art. 95, c.1 TUIR).

L'Iva è indetraibile.

Scrittura in contabilità:

Spese per il personale dip. (SP)	@	Debiti vs fornitori (SP)		250
----------------------------------	---	--------------------------	--	-----

Esempio n.2:

La Delta Srl dona un cofanetto aziendale del valore di 300 euro (Iva compresa) alla dipendente Sara, che ha un figlio fiscalmente a carico. Ha già ricevuto altri benefit nell'anno per 1.800 euro.

Calcolo del totale benefit percepiti: 1.800 € (precedenti) + 300 € (omaggio) = 2.100 €

Il limite di non imponibilità per dipendenti con 1 figlio a carico è pari a 2.000 €.

Il totale di 2.100 € è maggiore del limite di 2.000 €. L'omaggio concorre alla formazione del reddito del dipendente per l'intero ammontare di € 2.100 e non solo per l'importo sopra soglia (€ 100). Per l'azienda, la spesa è interamente deducibile come costo per il personale (ex art. 95, c.1 TUIR).

L'Iva è indetraibile.

Scrittura in contabilità:

Spese per personale dip. (CE)	@	Debiti vs fornitori (SP)		300
-------------------------------	---	--------------------------	--	-----

Attenzione che, laddove l'omaggio rientri nell'attività caratteristica svolta dall'impresa:

- non configura una spesa di rappresentanza e pertanto la relativa IVA è detraibile e la cessione gratuita va assoggettata ad Iva ai sensi dell'art. 2, numero 4, TUIR, senza obbligo di rivalsa nei confronti dei destinatari. È importante evidenziare che, come per gli omaggi ai clienti, il datore di lavoro può scegliere di non detrarre l'Iva pagata per l'acquisto di detti beni e, conseguentemente, di non assoggettare ad Iva la successiva cessione gratuita;
- ai fini IRES/IRPEF rappresenta un costo deducibile qualificabile come spesa per prestazione di lavoro;
- ai fini IRAP rientra tra i costi del personale ed è quindi una spesa indeducibile.



BOX DI SINTESI

GLI OMAGGI AI DIPENDENTI

- Gli omaggi ai dipendenti costituiscono fringe benefit e sono tassati in capo al lavoratore solo laddove superano i limiti previsti dalla normativa.
- Al contrario sono sempre deducibili per il datore di lavoro che li cede a titolo di omaggio.
- L'Iva è sempre indetraibile, salvo il caso di omaggio di beni costituenti l'attività tipica dell'impresa.

Le scritture contabili di costituzione



A cura di **Stefano Rossetti**

Le scritture contabili di costituzione devono essere eseguite quando l'imprenditore individuale avvia la sua attività, ovvero quando viene costituita una società (di persone o di capitali).

Sul piano contabile queste scritture riflettono i fatti di gestione posti in essere in esecuzione delle disposizioni civilistiche che regolano la genesi dell'impresa nelle sue diverse forme.

Di particolare interesse è la procedura di costituzione delle società di capitali, la quale si articola in diversi passaggi che devono essere trovare riscontro nelle scritture contabili e nel bilancio di esercizio.

PREMESSA

Le scritture contabili di costituzione rilevano i fatti di gestione connessi all'avvio dell'attività d'impresa e variano in ragione della forma giuridica che l'imprenditore assume.

L'imprenditore individuale non deve seguire una procedura particolare, infatti il codice civile non prevede particolari formalità, ciò in quanto l'attività viene svolta da una persona fisica che risponde delle obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività commerciale con il proprio patrimonio personale (c.d. "responsabilità patrimoniale illimitata"). Diverso, invece, è il caso dell'imprenditore collettivo (società di persone e società di capitali).

In questo caso, seppur con delle differenze significative dovute alla differente intensità della responsabilità patrimoniale (responsabilità illimitata previa escussione del patrimonio sociale per i soci di società di persone e responsabilità patrimoniale limitata, in linea generale, per i soci di società di capitali), il codice civile prevede che vengano eseguite delle formalità, le quali devono poi trovare riscontro sul piano contabile.

Nell'ambito del presente contributo andremo ad illustrare le scritture contabili relativamente alle tre diverse tipologie di imprenditori.

LA NATURA DEGLI APPORTI

Prima di entrare nel dettaglio delle scritture contabili di costituzione riconducibili alle varie forme giuridiche con cui può essere esercitata l'attività d'impresa, occorre una premessa relativa alle diverse tipologie di apporti che i soci possono effettuare.

I beni che possono essere destinati all'attività d'impresa da parte dell'imprenditore individuale e/o da parte dei soci di società (sia di persone sia di capitali) sono:

- il denaro;
- i beni economicamente disgiunti;
- i beni economicamente congiunti.

L'**apporto in denaro** consiste nel destinare una somma liquida allo svolgimento dell'attività d'impresa con cui

l'imprenditore e/o gli amministratori potranno acquisire i fattori della produzione.

L'**apporto di beni economicamente disgiunti** consiste nel destinare all'attività d'impresa beni in natura (materiali e/o immateriali) che non presentano un legame di tipo economico tra di loro (ad esempio un autoveicolo e un credito).

I **beni economicamente congiunti** sono beni (materiali e/o immateriali) che possono essere qualificati come un complesso aziendale ai sensi dell'articolo 2555 del codice civile (*"L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa"*).

L'IMPRENDITORE INDIVIDUALE

Il codice civile, che definisce l'imprenditore come colui che *"... esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi"* (articolo 2082), non prevede particolari formalità per l'avvio dell'attività d'impresa da parte di un imprenditore individuale.

Sotto il profilo civilistico, dunque, affinché l'imprenditore individuale possa operare non sono richiesti adempimenti particolari; infatti, l'impresa esiste al momento dell'effettivo esercizio di un'attività imprenditoriale: per l'acquisto della qualità di imprenditore, pertanto, è sufficiente anche il compimento di un solo atto di impresa, indipendentemente da qualunque adempimento formale.

Pertanto, gli elementi che caratterizzano l'attività d'impresa sono:

- l'**esercizio di un'attività economica**. Svolgere un'attività economica significa esercitare un'attività d'impresa dinamica, che non si limiti allo sfruttamento passivo di una risorsa economica (c.d. impresa di mero godimento);
- la **finalizzazione dell'attività alla produzione o allo scambio di beni o servizi**, ciò significa che l'attività d'impresa deve essere rivolta al mercato;
- la **professionalità**. Ciò significa che l'attività imprenditoriale deve essere svolta in maniera stabile e non occasionale;
- l'**organizzazione**, ovvero l'imprenditore deve organizzare i fattori della produzione in maniera tale da rendere l'impresa in grado di svolgere tutte le fasi dell'attività commerciale.

In considerazione di quanto sopra, pertanto, gli unici adempimenti necessari per l'esercizio dell'attività d'impresa sono:

- l'apertura della partita IVA;
- l'iscrizione presso il Registro delle imprese della Camera di Commercio della provincia in cui si trova la sede legale dell'impresa entro 30 giorni dall'inizio dell'attività (articolo 2196 del codice civile).

L'iscrizione presso il registro delle imprese è ammessa previa:

- attribuzione della partita IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- apertura della posizione INPS ai fini previdenziali;
- apertura della posizione INAIL ai fini assicurativi;
- effettuazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), per le attività individuate al DLgs. n. 222/2016;
- apertura della PEC.

Questi adempimenti possono espletati per il tramite della Comunicazione Unica.

È consigliata, ma non obbligatoria, l'apertura di un conto corrente dedicato all'attività d'impresa.

L'assenza di formalità, come sopra visto, dal punto di vista civilistico non dà luogo a fatti di gestione oggetto di rilevazione; pertanto, l'unica scrittura contabile sarà quella che descrive l'apporto nel conto corrente dedicato delle risorse necessarie per l'avvio dell'attività.

Nell'ipotesi in cui l'imprenditore individuale aprisse un conto corrente dedicato all'attività d'impresa ed effettuas-

se un bonifico su tale conto della somma di 20.000 euro, la scrittura contabile sarebbe la seguente la seguente:

Banca c/c (SP)	@	Capitale netto (SP)		20.000
----------------	---	---------------------	--	--------

Se invece, l'imprenditore individuale destinasse all'esercizio dell'attività d'impresa, oltre alla somma di 20.000 euro, anche un marchio del valore di 5.000 euro, la scrittura contabile sarebbe la seguente:

#	@	Capitale netto (SP)		25.000
Banca c/c (SP)			20.000	
Marchio (SP)			5.000	

LE SOCIETÀ DI PERSONE

Le società di persone che svolgono attività d'impresa sono la società in nome collettivo (S.n.c.) e la società in accomandita semplice (S.a.s).

Stanti le peculiarità delle due tipologie di società, la procedura di costituzione è la medesima per effetto dell'applicazione dell'articolo 2296 del codice civile (tale articolo è attinente alla S.n.c. ma è applicabile anche alla S.a.s. per effetto del rimando operato dall'articolo 2315 del codice civile).

La S.n.c e la S.a.s. sono soggette ad un regime di pubblicità legale, attuato mediante il deposito e l'iscrizione nel Registro delle imprese dell'atto costitutivo redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

Ai sensi dell'articolo 2296 del codice civile:

- l'atto costitutivo della società, con sottoscrizione autenticata dei contraenti, o una copia autentica di esso se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, deve entro trenta giorni essere depositato per l'iscrizione, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.
- se gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società, o far condannare gli amministratori ad eseguirlo.
- se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, è obbligato ad eseguire il deposito anche il notaio.

Una volta sottoscritto l'atto costitutivo, i soci deve eseguire i conferimenti ivi indicati.

I conferimenti possono essere in denaro o in natura, in quest'ultimo caso la valorizzazione degli stessi è rimessa alla volontà dei soci.

Alla luce di quanto sopra sono due i momenti rilevanti che devono essere oggetto di contabilizzazione:

- la **sottoscrizione dell'atto costitutivo**: in tale momento i soci si obbligano ad eseguire i conferimenti e, pertanto, si genera un debito nei confronti della società, la quale, viceversa, diverrà titolare di un credito verso i soci;
- l'**esecuzione dei conferimenti**: è il momento in cui i soci apportano materialmente i beni o le somme oggetto di conferimento.

Sotto il profilo contabile, dunque, le scritture sono le seguenti:

- in concomitanza della sottoscrizione dell'atto costitutivo di una S.n.c. con 10.000 euro di capitale sociale (il socio A apporta 5.000 euro in denaro, il socio B apporta un automezzo del valore di 5.000 euro) la scrittura

da effettuare è la seguente:

Soci c/sottoscrizione (SP)	@	Capitale sociale (SP)		10.000
----------------------------	---	-----------------------	--	--------

- all'atto dell'esecuzione dei conferimenti la scrittura è la seguente (supponendo che i conferimenti siano in denaro e in natura):

#	@	Soci c/sottoscrizione (SP)		10.000
Banca c/c (SP)			5.000	
Automezzi (SP)			5.000	

LE SOCIETÀ DI CAPITALI

La costituzione delle società di capitali è più articolata e complessa rispetto a quella delle società di persone in ragione della personalità giuridica che esse acquisiscono e del regime di responsabilità limitata di cui godono i soci.

Al pari delle società di persone, anche per le società di capitali l'operazione di costituzione si articola in due distinti momenti:

- la sottoscrizione dell'atto costitutivo;
- l'esecuzione dei conferimenti.

Le società di capitali devono essere costituite mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata; pertanto, la sottoscrizione dell'atto costitutivo da parte dei soci rappresenta l'impegno che gli stessi si assumono di eseguire i conferimenti ivi indicati.

Per ragioni di spazio, praticità e semplicità ci limiteremo ad affrontare la casistica legata alle società a responsabilità illimitata, anche perché rappresenta la forma societaria più diffusa.

Il capitale sociale minimo delle S.r.l. è pari a 10.000 euro (salvo casistiche particolari) e i conferimenti possono essere effettuati sia in denaro sia in natura (il valore di questi ultimi deve essere stimato da un professionista iscritto al registro dei Revisori Legali).

Il codice civile dispone che il 25% dei conferimenti in denaro deve essere effettuato contestualmente alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e le modalità di versamento sono ivi indicate.

In deroga a quanto sopra visto i conferimenti in denaro devono essere interamente versati in sede di costituzione, alla sottoscrizione dell'atto costitutivo nel caso di S.r.l. unipersonale, S.r.l. semplificata e S.r.l. con capitale sociale inferiore a 10.000 euro.

Alla luce di quanto sopra, se venisse costituita una S.r.l. con capitale sociale di 100.000 euro dal socio A (50%) che apporta solo denaro, dal socio B (25%) che apporta un autoveicolo e dal socio C (25%) che apporta un marchio, le scritture contabili sarebbero le seguenti:

- **sottoscrizione dell'atto costitutivo.** Oggetto di rilevazione è la sottoscrizione dell'atto costitutivo con l'insorgenza del credito nei confronti dei soci dell'ammontare dei conferimenti dovuti con contropartita il capitale sociale.

#	@	Capitale sociale (SP)		100.000
Socio A c/sottoscrizione (SP)			50.000	
Socio B c/sottoscrizione (SP)			25.000	
Socio C c/sottoscrizione (SP)			25.000	

- **versamento del 25% dei conferimenti in denaro.** In pari data rispetto alla scrittura precedente, deve essere contabilizzato il versamento del 25% dei conferimenti in denaro. In questo caso il socio A consegna nelle mani degli amministratori un assegno intestato alla costituenda società.

Cassa assegni (SP)	@	Socio A c/sottoscrizione (SP)		12.500
--------------------	---	-------------------------------	--	--------

- **esecuzione dei conferimenti in natura.** Successivamente i soci B e C eseguono i conferimenti in natura di loro spettanza.

#	@	#		50.000
		Socio B c/sottoscrizione (SP)	25.000	
		Socio C c/sottoscrizione (SP)	25.000	
Autoveicolo (SP)			25.000	
Marchio (SP)			25.000	

- **versamento dell'assegno nel conto corrente.** Appena la società viene a giuridica esistenza mediante l'iscrizione presso il Registro delle imprese, gli amministratori si devono recare presso un istituto di credito per aprire il conto corrente su cui viene incassato l'assegno.

Banca c/c (SP)	@	Cassa assegni (SP)		12.500
----------------	---	--------------------	--	--------

- **versamento del 75% dei conferimenti in denaro.** Durante la vita societaria gli amministratori possono richiedere al socio che non ha eseguito completamente il proprio conferimento di versare la residua parte. La richiesta deve essere formalizzata e può essere inoltrata al socio mediante PEC o raccomandata A/R. Nel caso specifico la contabilizzazione di tale richiesta avviene girocontando il credito verso il socio A nel conto "soci c/decimi richiamati". Con tale scrittura, dunque, si evidenzia l'avvenuta richiesta.

Soci c/decimi richiamati (SP)	@	Socio A c/sottoscrizione (SP)		37.500
-------------------------------	---	-------------------------------	--	--------

- **esecuzione del versamento dei conferimenti mancanti.** A seguito della richiesta degli amministratori viene eseguito il versamento del restante 75% dei conferimenti in denaro.

Banca c/c (SP)	@	Soci c/decimi richiamati		37.500
----------------	---	--------------------------	--	--------

Acquisto di “case ristrutturate”: regole e funzionamento della detrazione fiscale



A cura di **Cristoforo Florio**

La vigente normativa fiscale prevede una detrazione fiscale a fronte degli acquisti di immobili abitativi facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati, ceduti – entro 18 mesi dalla fine dei lavori – da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare. L’agevolazione per acquisto di immobili ristrutturati e il c.d. “sismabonus acquisti”, unitamente al bonus minore per acquisto di box/parcheggi auto pertinenziali, rappresentano le uniche forme di detrazione fiscale spettanti a fronte di un acquisto immobiliare, diversamente dalle altre agevolazioni tributarie edilizie che, invece, richiedono una vera e propria ristrutturazione del fabbricato. Nel presente contributo si analizzeranno gli aspetti principali di tale bonus fiscale, con il consueto ausilio di esempi numerici.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Dal punto di vista delle norme di riferimento, l’agevolazione in questione è disciplinata dal comma 3 dell’articolo 16 del d.P.R. n. 917/86 (di seguito, “TUIR”), il quale dispone che la detrazione fiscale per ristrutturazioni edilizie (bonus 50%/36%) spetta nel caso di:

- interventi di **restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia** (lettere c) e d), comma 1, art. 3 del d.P.R. n. 380/2001);
- riguardanti **interi fabbricati**;
- eseguiti da **imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare** e da cooperative edilizie;
- che provvedano **entro 18 mesi dalla fine dei lavori** alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

In tale casistica, **la detrazione fiscale spetta all’acquirente/assegnatario dell’unità immobiliare** facente parte del fabbricato interamente ristrutturato, in ragione di un’aliquota del 50% (abitazione principale) / 36% (seconda casa) del valore degli interventi eseguiti, da calcolare su un **importo pari al 25% del prezzo dell’unità immobiliare** risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro **l’importo massimo di € 96.000**.

Come per altre detrazioni già analizzate nei precedenti numeri di questa rivista, **la normativa in questione è “a regime”, ossia inserita permanentemente nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi**. In quanto tale, essa non necessita di specifiche proroghe per essere applicata nel corso degli anni.

In relazione a tale disposizione, le modifiche che si susseguono negli anni riguardano esclusivamente le diverse misure di detrazione fiscale di volta in volta applicabili (36%, 50%, ecc.) e i plafond di spesa massima ammessa al beneficio fiscale (€ 48.000, € 96.000, ecc.) ma non il mantenimento in vita del bonus in discussione, in quanto ormai stabilmente inserito nel sistema tributario italiano.

Infine, è opportuno ricordare che l'agevolazione fiscale che ci accingiamo ad esaminare risulta attualmente fruibile **sotto forma di detrazione fiscale da applicare nella dichiarazione annuale dei redditi (730 o Modello Redditi)**. Ciò vuol dire che **il bonus potrà essere concretamente recuperato dal contribuente solo a condizione che questi presenti un'imposta lorda annua sufficientemente capiente rispetto all'ammontare della quota annuale di detrazione fiscale**. Per una migliore comprensione di quanto detto si consideri il seguente esempio:

ESEMPIO PRATICO

Caio acquista nel 2025 un appartamento ristrutturato, sostenendo una spesa di acquisto di € 200.000 (inclusa IVA). Laddove Caio stabilisca nell'appartamento la residenza anagrafica (abitazione principale), maturerà una detrazione del 50% su un plafond di spesa massima di € 96.000, pari a € 48.000, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo (€ 4.800).

Tuttavia, dopo aver applicato le varie detrazioni fiscali nella dichiarazione annuale dei redditi, Caio risulta avere un'imposta lorda residua per l'anno 2025 pari a € 3.000.

In questo caso, la quota di detrazione per acquisto di immobili ristrutturati per l'anno 2025 (€ 4.800) abatterà l'imposta lorda residua per l'anno 2025 (€ 3.000), azzerandola, ma la restante differenza di € 1.800 sarà perduta e non sarà più fiscalmente recuperabile, fermo restando il diritto di Caio di portare in detrazione le rate negli anni successivi, sempre a condizione che vi sia la predetta capienza fiscale.

Per completezza si rileva che, in relazione alle spese per interventi di recupero edilizio sostenute a partire dal 1° gennaio 2025, l'articolo 16-ter del TUIR ha previsto l'introduzione di un **tetto massimo alla detrazione fiscale concretamente fruibile**, parametrato al reddito complessivo del contribuente e al numero di figli fiscalmente a carico nello stesso nucleo familiare¹.

¹ In particolare, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025, salvo le eccezioni specificatamente previste dall'articolo 16-ter, comma 4, del d.P.R. n. 917/86, per i soggetti con un reddito complessivo superiore a € 75.000, il nuovo limite massimo di spesa (che si aggiunge a quello stabilito da ciascuna norma agevolativa) è determinato moltiplicando l'importo "base" di spesa detraibile per un coefficiente in relazione al numero di figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente (rilevano anche i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, che sono fiscalmente a carico). L'importo "base" è pari a:

- € 14.000, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a € 75.000, ma non superiore a € 100.000;
- € 8.000, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a € 100.000.

Considerata l'irrelevanza dell'eventuale coniuge, o di altri familiari, fiscalmente a carico, il coefficiente da utilizzare che va moltiplicato al limite di € 14.000 o € 8.000 è pari a:

- 0,50, se nel nucleo familiare non ci sono figli fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del d.P.R. n. 917/86;
- 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico;
- 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;
- 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio disabile fiscalmente a carico.



BOX DI SINTESI

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- La normativa sulle detrazioni fiscali per l'acquisto di case ristrutturate è a regime (non necessita di proroghe)
- La norma prevede una detrazione a fronte dell'acquisto di una casa facente parte di un fabbricato interamente ristrutturato, ceduta dall'impresa esecutrice dei lavori entro 18 mesi dalla fine dei lavori, pari al 50%/36% sul 25% del prezzo di acquisto (su un massimo di € 96.000)
- Allo stato attuale, tale tipologia di detrazione fiscale è fruibile esclusivamente in dichiarazione dei redditi

I SOGGETTI BENEFICIARI DELLA DETRAZIONE PER L'ACQUISTO DI "CASE RISTRUTTURATE"

Come regola generale, possono usufruire dell'agevolazione in oggetto **tutti i soggetti IRPEF residenti e non residenti in Italia**.

Inoltre, dal momento che si tratta di una detrazione spettante a fronte di un "acquisto", **il bonus spetta all'acquirente dell'immobile**, in qualità di titolare di:

- un diritto di piena proprietà; o
- un diritto di nuda proprietà o di un diritto reale di godimento sull'immobile (ad es. uso, usufrutto, abitazione).

La normativa include tra i soggetti ammessi al bonus **anche gli assegnatari delle unità immobiliari**, dal momento che l'agevolazione fiscale in esame riguarda non solo le imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che vendono l'immobile ma anche le cooperative edilizie che, una volta ultimato l'intervento edilizio, "assegnano" al socio della cooperativa l'appartamento.

NOTA BENE

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate a più riprese (v. circolare n. 52/2023 e n. 20/2011), la detrazione fiscale in questione è calcolata su un ammontare forfettario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione, ed è riconosciuta agli acquirenti in relazione alla quota di proprietà dell'immobile, a nulla rilevando chi abbia sostenuto la spesa.



BOX DI SINTESI

I SOGGETTI BENEFICIARI DELLA DETRAZIONE PER L'ACQUISTO DI "CASE RISTRUTTURATE"

- La detrazione spetta ai soggetti IRPEF
- Il beneficiario è l'acquirente o chi acquista un diritto reale di godimento sull'immobile
- La detrazione spetta in proporzione alla quota di proprietà acquistata

LE IMPRESE DI COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE IMMOBILIARE

Affinché l'acquirente maturi il diritto alla detrazione fiscale in esame, la cessione dell'immobile deve essere posta in essere da parte dell'impresa che ha eseguito, sull'intero edificio, gli **interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia**, la quale deve rivestire la **qualifica di impresa di costruzione e ristrutturazione immobiliare**.

Secondo i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate basta a tal fine che l'impresa sia **astrattamente idonea ad eseguire tali lavori**, ad esempio, in base al codice ATECO oppure verificando che nell'oggetto sociale di quest'ultima sia indicato l'esercizio dell'attività di costruzione o ristrutturazione immobiliare (v. risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 213/2020).

L'esecuzione dei lavori potrà essere in ogni caso **materialmente affidata in appalto ad un'altra impresa**, fermo restando che l'impresa venditrice/appaltante dovrà essere:

- 1) titolare del diritto reale sul fabbricato oggetto di recupero edilizio; e
- 2) intestataria del titolo abilitativo necessario alla realizzazione dei lavori di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia.



BOX DI SINTESI

LE IMPRESE DI COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE IMMOBILIARE

- La detrazione spetta solo se l'impresa venditrice è un'impresa di costruzione e ristrutturazione immobiliare
- L'impresa venditrice deve essere titolare della proprietà del fabbricato da ristrutturare e intestataria dei permessi per l'esecuzione dei lavori di recupero edilizio

LE TIPOLOGIE DI INTERVENTI AGEVOLATI

Il bonus acquisti in esame spetta, per espressa previsione di legge, nel rispetto delle due seguenti condizioni:

- le spese di acquisto devono riferirsi ad una unità immobiliare sita in un edificio sul quale l'impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare cedente o la cooperativa edilizia assegnante abbia eseguito **interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia**;
- l'intervento di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia **riguardi l'intero fabbricato**, senza esclusione di nessuna porzione di quest'ultimo.

NOTA BENE

Il bonus acquisti di case ristrutturate non spetta laddove l'impresa cedente abbia eseguito sul fabbricato solo un intervento di mera manutenzione ordinaria o straordinaria.

La detrazione fiscale in questione non spetta altresì qualora l'intervento edilizio abbia riguardato solo una parte del fabbricato, pur se rilevante (v. circolare Agenzia delle Entrate n. 28/2022).

**BOX DI SINTESI****LE TIPOLOGIE DI INTERVENTI AGEVOLATI**

- I lavori sul fabbricato devono essere di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia
- In caso di lavori “leggeri” (manutenzione ordinaria e/o straordinaria) non spetta il bonus fiscale all’acquirente

L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il bonus in esame è subordinato all’**avvenuta ultimazione degli interventi edilizi** di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia dell’intero edificio. Pertanto, affinché l’acquirente dell’immobile maturi il diritto alla detrazione fiscale, detti lavori devono risultare ultimati **con riguardo all’intero edificio**, senza che sia ammessa una loro ultimazione parziale (ad esempio, con un’ultimazione riferibile solo ad una parte dell’edificio). Con riferimento alla data di fine dei lavori, in linea con i chiarimenti forniti a più riprese da parte dell’Agenzia delle Entrate, essa va individuata nel momento in cui “(...) viene presentata al Comune, da parte dell’impresa, la comunicazione di fine lavori (...)” (v. risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 279/2019 e risposta a interrogazione parlamentare Min. Economia e Finanze n. 5-12157/2017).

Pertanto, in caso di acquisto/assegnazione perfezionato prima della data di fine lavori, va evidenziato che la fruibilità della detrazione fiscale decorrerà **solo a partire dal periodo di imposta in cui i lavori sono stati ultimati**, “essendo necessario che si realizzi anche il presupposto costituito dall’ultimazione dei lavori riguardanti l’intero fabbricato” (v. circolare Agenzia delle Entrate n. 17/2023). Pertanto, in tale caso specifico, la detrazione fiscale potrà essere fruita solo dall’anno in cui i lavori sono stati ultimati.

ESEMPIO PRATICO

Nell’anno 2025 Tizio acquista con rogito notarile un’unità immobiliare abitativa facente parte di un fabbricato interamente ristrutturato da parte di un’impresa di ristrutturazione, ma i lavori di recupero edilizio vengono ultimati solo nel 2026.

In tal caso, Tizio potrà iniziare ad usufruire della detrazione in questione solo con il Modello REDDITI 2027-periodo 2026, imputando la prima delle 10 rate di detrazione fiscale a partire dall’anno 2026.

**BOX DI SINTESI****L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

- La fine dei lavori coincide con il momento della comunicazione di fine lavori in Comune
- Qualora l’acquisto dell’immobile preceda la fine dei lavori, il contribuente dovrà attendere l’anno in cui detti lavori siano ultimati per iniziare a fruire della detrazione fiscale

LE TIPOLOGIE DI IMMOBILI AMMESSE AL BONUS FISCALE

Gli immobili ammessi a fruire del bonus acquisti case ristrutturate sono **esclusivamente quelli di tipo residenziale**. Restano invece escluse le unità immobiliari aventi una diversa classificazione fiscale.

In buona sostanza, quindi, rilevano solo le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali del gruppo A, con esclusione della categoria A/10, ferma restando la possibilità di usufruire dell'agevolazione fiscale anche per le unità immobiliari diverse da quelle aventi destinazione abitativa, purchè esse vengano **acquistate contestualmente all'unità abitativa** e siano qualificate in atto quali **pertinenze dell'abitazione**².

Pertanto, dall'agevolazione sono esclusi gli immobili con differenti destinazioni d'uso: uffici, negozi, laboratori, magazzini, unità commerciali, ecc. Va inoltre evidenziato che non è agevolabile l'acquisto della sola pertinenza.



BOX DI SINTESI

LE TIPOLOGIE DI IMMOBILI AMMESSE AL BONUS FISCALE

- L'agevolazione riguarda esclusivamente gli acquisti di immobili abitativi e relative pertinenze

IL TERMINE ULTIMO PER L'ATTO DEFINITIVO DI ACQUISTO/ASSEGNAZIONE

Tra le varie condizioni previste dalla normativa vigente per fruire del bonus acquisti case ristrutturate, vi è anche quella relativa al termine dei **18 mesi da calcolarsi dalla data di fine lavori di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia dell'intero fabbricato**. Infatti, la disposizione di legge prevede che, affinché sia fruibile la detrazione fiscale in capo alla parte acquirente/assegnataria dell'unità immobiliare, quest'ultima deve essere venduta/assegnata entro il predetto termine di 18 mesi.

In ogni caso, l'agevolazione fiscale spetta a fronte di ciascun singolo acquisto di unità immobiliare, non essendo necessario che siano cedute/assegnate tutte le altre unità immobiliari situate nel medesimo fabbricato interamente restaurato o ristrutturato. In questo senso, infatti, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che ciascun acquirente può beneficiare della detrazione sul proprio acquisto o assegnazione anche se gli altri immobili sono rimasti invenduti.



BOX DI SINTESI

IL TERMINE ULTIMO PER L'ATTO DEFINITIVO DI ACQUISTO/ASSEGNAZIONE

- L'agevolazione spetta a condizione che l'unità abitativa (e l'eventuale relativa pertinenza) venga ceduta entro 18 mesi dalla fine dei lavori

² In relazione alle pertinenze si veda quanto chiarito nel successivo paragrafo "L'acquisto delle pertinenze"

PLAFOND DI SPESA MASSIMA AMMESSA

La detrazione IRPEF per acquisti di case ristrutturate spetta all'acquirente o all'assegnatario delle singole unità immobiliari, con un'aliquota variabile tra il 36% e il 50%, a seconda che si tratti di acquisto di seconda casa o di abitazione principale, da applicare sul **25% del prezzo di vendita/assegnazione dell'unità immobiliare**, come risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione.

Tuttavia, laddove tale prodotto ($25\% \times \text{prezzo di vendita/assegnazione}$) risulti superiore a € 96.000, la detrazione dovrà essere calcolata su quest'ultimo plafond di spesa massima.

ESEMPIO PRATICO

Nell'anno 2025 Caio acquista con rogito notarile un'unità immobiliare abitativa facente parte di un fabbricato interamente ristrutturato da parte di un'impresa di ristrutturazione, corrispondendo un prezzo di vendita, IVA inclusa, pari a € 300.000, destinandola a propria abitazione principale.

In tal caso e dal momento che il prodotto $25\% \times € 300.000 = € 75.000$ è inferiore al plafond di spesa massima (€ 96.000), Caio maturerà una detrazione fiscale pari al 50% di € 75.000, da recuperare in dichiarazione dei redditi in 10 rate annuali di pari importo, imputando la prima rata a partire dall'anno 2025.

Il plafond di spesa massima di € 96.000 deve essere **applicato "per immobile"** e non per il numero di persone che partecipano alla spesa. Pertanto, laddove due o più comproprietari sostengano, ciascuno pro quota, spese per l'acquisto di una unità immobiliare a destinazione abitativa, il tetto massimo di spesa agevolata resta quello "unitario" e va suddiviso pro quota tra i comproprietari che sostengono le spese di acquisto agevolate.

Diversamente dicasi, invece, nel caso in cui uno stesso acquirente acquisti due o più unità immobiliari a destinazione abitativa, anche con un unico rogito notarile: in questa ipotesi il tetto massimo di spesa agevolata (€ 96.000) si moltiplica per il numero di unità immobiliari a destinazione abitativa acquistate.



BOX DI SINTESI

PLAFOND DI SPESA MASSIMA AMMESSA

- La detrazione fiscale del 50% - 36% si applica sul 25% del prezzo di acquisto dell'immobile (IVA inclusa), entro un plafond di spesa massima di € 96.000 per unità immobiliare

LE ALIQUOTE DI DETRAZIONE FISCALE

A partire dal 1° gennaio 2025 e salvo diverse modifiche che potrebbe apportare la Legge di Bilancio 2026 attualmente in discussione, viene previsto che - in relazione alle spese documentate relative agli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 - spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al:

- 36% delle spese sostenute nell'anno 2025; e
- 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027;

fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a € 96.000 per unità immobiliare.

Secondo la normativa attualmente vigente, inoltre, le predette aliquote di detrazione IRPEF, nel rispetto del medesimo massimale di spesa di € 96.000 per unità immobiliare, sono elevate:

- al 50%, per le spese sostenute nell'anno 2025; e
- al 36%, per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027;

nel caso in cui dette spese siano sostenute per interventi edilizi:

- 1) dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull'unità immobiliare;
- 2) a condizione che detta unità sia adibita ad abitazione principale da parte dei soggetti di cui al precedente punto 1).

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE ALIQUOTE DI DETRAZIONE IRPEF PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO

Anno di sostenimento della spesa	Aliquota di detrazione spettante	Plafond di spesa massima ammessa
2025	36% (50% in caso di abitazione principale)	€ 96.000
2026	30% (36% in caso di abitazione principale)	€ 96.000
2027	30% (36% in caso di abitazione principale)	€ 96.000
2028	30%	€ 48.000

ESEMPIO PRATICO

Nel 2025 Caio e Tizio acquistano, ciascuno al 50%, un'immobile "seconda casa", facente parte di un fabbricato interamente ristrutturato e ceduto da un'impresa di ristrutturazione immobiliare entro i 18 mesi dalla fine dei lavori di recupero edilizio, pagando un prezzo di acquisto pari a € 400.000 (IVA inclusa).

In tale ipotesi, Caio e Tizio maturano, ciascuno, una detrazione fiscale per acquisto di "casa ristrutturata" pari a € 17.280 (per un totale complessivo pari a € 34.560), calcolata come prodotto tra 36% ed € 96.000 (dal momento che il prodotto tra il prezzo di acquisto € 400.000 e il 25% ammonta a € 100.000, che è superiore al plafond di spesa massima ammessa).

Caio e Tizio potranno recuperare tale detrazione fiscale in 10 rate annuali di pari importo (€ 1.728+ € 1.728) nell'ambito delle loro dichiarazioni dei redditi personali (730 o Modello Redditi).

Per quanto concerne la nozione tributaria di "abitazione principale", si rimanda a quanto illustrato nell'articolo presente sul numero di ottobre 2025 della presente rivista. Tuttavia, con particolare riguardo all'acquisto di "case ristrutturate" va evidenziato che l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'aliquota di detrazione potenziata al 50% trova applicazione qualora l'unità immobiliare oggetto di compravendita venga **adibita ad abitazione principale del contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui fruisce per la prima volta della detrazione**. A miglior chiarimento di ciò si consideri il seguente esempio:

ESEMPIO PRATICO

Il 10 dicembre 2025, Sempronio acquista un'unità immobiliare abitativa facente parte di un fabbricato interamente ristrutturato e ceduto da un'impresa di ristrutturazione immobiliare entro i 18 mesi dalla fine dei lavori di recupero edilizio, pagando un prezzo di acquisto pari a € 420.000 (IVA inclusa).

In tale ipotesi, Sempronio matura una detrazione fiscale per acquisto di "casa ristrutturata" nella misura del 50%, da calcolarsi sul plafond di spesa massima di € 96.000, qualora entro il 31 ottobre 2026 adibisca l'unità immobiliare acquistata a propria abitazione principale.

**BOX DI SINTESI****LE ALIQUOTE DI DETRAZIONE FISCALE**

- La detrazione fiscale è pari al 50%, in caso di acquisto di unità abitativa adibita ad abitazione principale entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di acquisto dell'immobile
- La detrazione fiscale è pari al 36%, in caso di acquisto di "seconda casa"
- Salvo modifiche che apporterà la Legge di Bilancio 2026, le aliquote di detrazione fiscale per l'acquisto di case ristrutturate sono destinate a diminuire

L'ACQUISTO DELLE PERTINENZE

La normativa in esame agevola non solo l'acquisto delle unità immobiliari abitative, ma anche quello delle relative pertinenze di dette unità.

Nel caso di acquisto di un'unità abitativa e della/e relativa/e pertinenza/e facenti parte del fabbricato interamente ristrutturato, occorre distinguere le due seguenti casistiche:

- acquisto della pertinenza contestuale all'immobile abitativo, con il medesimo atto notarile: In tal caso il 25% del prezzo di compravendita può essere calcolato avendo riguardo al prezzo complessivo risultante dall'atto di compravendita, riferito a entrambe le unità immobiliari (abitazione e pertinenza), fermo restando che il tetto massimo di spesa agevolata (€ 96.000) non può essere moltiplicato per il numero delle pertinenze;
- acquisto della pertinenza in via autonoma (con atto notarile separato): In questa ipotesi non è, invece, possibile fruire del beneficio.

ESEMPIO PRATICO

Nel 2025 Tizio acquista un'unità abitativa (seconda casa), una cantina ed un box facenti parte di un fabbricato interamente ristrutturato, con un unico atto notarile, al prezzo complessivo di € 420.000, nel quale viene istituito il vincolo di pertinenzialità tra la cantina ed il box auto con l'unità abitativa.

In tale ipotesi, Tizio matura una detrazione fiscale del 36%, da calcolarsi sul plafond di spesa massima (€ 96.000), dal momento che la presenza delle pertinenze non moltiplica la spesa massima ammessa alla detrazione.

**BOX DI SINTESI****L'ACQUISTO DELLE PERTINENZE**

- La detrazione spetta anche per l'acquisto delle pertinenze, purché effettuato congiuntamente con l'acquisto dell'abitazione
- L'acquisto della pertinenza non gode di un autonomo plafond di spesa, che resta sempre pari al 25% del prezzo di acquisto, entro il limite massimo di € 96.000

IL CASO DELLE SOMME PAGATE IN VIRTÙ DI PRELIMINARE

Nell'ipotesi in cui, antecedentemente all'atto notarile di acquisto, il promissario acquirente corrisponda degli **acconti sul prezzo** di acquisto dell'unità immobiliare, in virtù di un **contratto preliminare** stipulato con l'impresa venditrice, la detrazione in esame spetta, a condizione che alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi sia stato registrato almeno il predetto preliminare di acquisto.

Trattandosi di una detrazione IRPEF, essa matura in base ad un principio "di cassa"; pertanto, qualora l'acconto fosse corrisposto in un anno diverso da quello di stipula del contratto definitivo di acquisto, la detrazione in dieci anni spetta **già a partire dall'anno di corresponsione di detti acconti**. Naturalmente, gli acconti per i quali si è usufruito in anni precedenti della detrazione, concorreranno al raggiungimento del limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione fiscale (€ 96.000); pertanto, nell'anno in cui viene stipulato il rogito, l'ammontare sul quale calcolare la detrazione sarà costituito dal predetto limite, opportunamente diminuito degli acconti. Per una migliore comprensione, si veda il seguente esempio:

ESEMPIO PRATICO

Caio stipula nel 2025 un contratto preliminare, in qualità di promissario acquirente, di un'unità abitativa (seconda casa) facente parte di un fabbricato interamente ristrutturato, corrispondendo un acconto di € 30.000, a fronte di un prezzo complessivo di vendita di € 300.000, IVA inclusa.

L'atto notarile di trasferimento sarà stipulato nel 2026.

In tale ipotesi, qualora i lavori di recupero edilizio dell'intero fabbricato siano già ultimati nel 2025, Caio può:

- usufruire della detrazione del 36% di € 7.500 ($25\% \times € 30.000$) già a partire dall'anno 2025 e, a partire dall'anno 2026, fruire dell'ulteriore detrazione del 30% di € 67.500 ($25\% \times € 270.000$); oppure, in alternativa;
- usufruire della detrazione del 30% di € 75.000 ($25\% \times € 300.000$) a partire dall'anno 2026.

NOTA BENE

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 24/2004, tale possibilità di anticipare la detrazione, al momento di versamento degli acconti, costituisce una mera facoltà del contribuente e non un obbligo; pertanto, se quest'ultimo non intende avvalersi di tale opportunità, potrà far valere la detrazione a partire dal periodo di imposta in cui ha stipulato il rogito notarile, pur avendo corrisposto degli acconti in precedenti annualità.

Come chiarito già in precedenza, gli eventuali acconti versati sulla base di un contratto preliminare, registrato prima del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, a fronte di lavori non ancora ultimati, non possono essere fruiti in detrazione, dovendosi comunque **attendere il periodo di imposta nel corso del quale detti lavori vengono ultimati**.



BOX DI SINTESI

IL CASO DELLE SOMME PAGATE IN VIRTÙ DI PRELIMINARE

- La detrazione fiscale può essere fruita anche in relazione agli acconti versati in base ad un contratto preliminare
- Il preliminare deve essere registrato

LE MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE AGEVOLATE

Il pagamento delle spese di acquisto di “case ristrutturate” non deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale al pagamento (v. circolare Agenzia Entrate n. 13/2019).

GLI ALTRI ADEMPIMENTI

Per completezza si segnala che il contribuente che abbia fruito della detrazione fiscale in questione dovrà **acquisire e conservare la seguente documentazione**:

- atto di acquisto, di assegnazione o preliminare di vendita registrato dal quale si evinca la data di inizio e fine lavori, nonché il numero dei contitolari;
- nel caso in cui i predetti atti non riportino la data di ultimazione dei lavori e/o che trattasi di unità immobiliare facente parte di un edificio interamente ristrutturato, una dichiarazione rilasciata dall'impresa di ristrutturazione o dalla cooperativa edilizia che attesti le condizioni richieste per fruire dell'agevolazione;
- nel caso di più contitolari, un'autocertificazione che attesta l'importo delle spese sostenute da ciascuno dei contitolari.

Da ultimo, si evidenzia che, qualora l'unità immobiliare acquisita con l'agevolazione fiscale in esame sia successivamente **trasferita a terzi** per atto tra vivi, le quote residue di detrazione non ancora fruite permangono in capo all'originario beneficiario, oppure si trasferiscono insieme all'unità immobiliare in capo all'avente causa del trasferimento, secondo le regole generali previste per le detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie.



BOX DI SINTESI

GLI ALTRI ADEMPIMENTI

- Il contribuente deve conservare la documentazione relativa al bonus, affinché possa essere esibita per i futuri controlli fiscali
- In caso di trasferimento successivo dell'immobile, le rate di detrazione non ancora fruite passano all'acquirente, a meno che nell'atto notarile non si specifichi il mantenimento delle stesse in capo alla parte venditrice

Gli adempimenti connessi alla cessazione attività delle società di persone



A cura di **Federico Dal Bosco**

Dopo aver esaminato nel numero precedente gli adempimenti e le valutazioni connesse alla chiusura della partita Iva degli imprenditori individuali, passiamo ora alle società di persone.

Si tratta di una fase più complessa rispetto alle ditte individuali, e potenzialmente più lunga, per la possibile presenza della fase di liquidazione societaria.

Di seguito si espongono le principali valutazioni ed adempimenti da porre in essere in questa ultima fase di vita societaria.

LE CAUSE DI SCIoglimento DELLE SOCIETÀ DI PERSONE

L'articolo 2272 del codice civile elenca le situazioni che possono portare allo scioglimento della compagine sociale:

“La società si scioglie:

- 1) per il decorso del termine*
- 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo*
- 3) per la volontà di tutti i soci*
- 4) quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita*
- 5) per le altre cause previste dal contratto sociale*
- 5-bis) per l'apertura della procedura di liquidazione controllata”*

Più specificatamente, per le società di persone, e quindi le SAS (società in accomandita semplice), le SNC (società in nome collettivo) e le SS (società semplice), le cause di scioglimento sono:

- 1) **decorso del termine:** raggiunto il termine fissato nell'atto costitutivo, la società si scioglie automaticamente, a meno che non venga prorogata espressamente o tacitamente dai soci;
- 2) **oggetto sociale:** ossia quanto l'oggetto sociale prefissato, indicato nell'atto costitutivo, è stato raggiunto; oppure, al contrario, quando è sopravvenuta l'impossibilità di poterlo conseguire (ad esempio per dissidi insanabili tra soci, oppure per il verificarsi di eventi a seguito dei quali si è avuta la distruzione dei beni aziendali o il venir meno delle condizioni di imprescindibili per la realizzazione del progetto imprenditoriale);
- 3) **volontà di tutti i soci:** se i soci concordano sulla decisione di interrompere la compagine sociale;
- 4) **mancanza di pluralità dei soci:** se la società rimane con un solo socio e non viene ricostituita la pluralità entro sei mesi, essa si scioglie automaticamente;

- 5) **altre cause previste dal contratto sociale**: si intende qualsiasi altra causa specificata nell'atto costitutivo che preveda lo scioglimento della società;
- 6) in caso di apertura della **procedura di liquidazione controllata**.



BOX DI SINTESI

LE CAUSE DI SCIoglimento DELLE SOCIETÀ DI PERSONE

- Le società di persone, prima di procedere alla definitiva cessazione, passano dalla fase di rilevazione della causa di scioglimento, riconducibile ad una di quelle espressamente previste dall'articolo 2272 del codice civile.

L'EVENTUALE FASE DI LIQUIDAZIONE SOCIETARIA

In ottica della cancellazione della società dal Registro delle Imprese e della contestuale chiusura della partita Iva societaria, due sono gli scenari possibili, a seconda che vi sia o meno un patrimonio (immobilizzazioni, crediti da incassare, debiti da liquidare, magazzino ecc.).

1) Qualora vi sia la **necessità di porre in essere una “liquidazione” della società**, può essere nominato un liquidatore, il quale, provvede a riscuotere i crediti residui, pagare i debiti residui, liquidare la società e ripartire il patrimonio residuo fra i soci.

Il verificarsi di una causa di scioglimento della società non determina infatti l'estinzione della società, ma una serie di effetti che ricadono su altri aspetti societari (quali l'attività sociale, ora ridotta e limitata, la denominazione sociale che indicherà che la società è “in liquidazione”, l'amministrazione della società ora affidata al liquidatore e ai soci). In questa fase la società mantiene attiva la partita IVA, poiché lo scioglimento non comporta la cessazione dell'attività, ma la modifica dello scopo sociale. L'obiettivo diventa infatti liquidare il patrimonio sociale affinché possa essere utilizzato per il pagamento dei debiti della società e, qualora al termine della liquidazione residui un avanzo, ripartire tale eccedenza tra i soci.

Si pensi che, ai sensi dell'articolo 2274 del codice civile, in questa fase possono essere compiuti soltanto gli atti necessari alla conservazione del patrimonio sociale, proprio per far sì che questo si possa mantenere integro per la gestione della liquidazione; allo stesso modo l'articolo 2279 prevede, in capo al liquidatore ed ovviamente a tutti i soci, il divieto di compiere nuove operazioni (che potrebbero minare la conservazione del patrimonio sociale).

Al termine di questa fase di liquidazione, si potrà poi provvedere a richiedere la cancellazione della società dal Registro delle imprese ed a cessare la relativa partita Iva.

2) Potrebbe anche capitare che **non ci sia la fase di “liquidazione” societaria, quando ad esempio non c'è nulla da liquidare**, essendo la fase di liquidazione già stata posta in essere, di fatto, dagli amministratori in carica, in assenza di una formale decisione di scioglimento della società. Tale situazione si verifica qualora i soci/amministratori della società di persone, in prospettiva del futuro scioglimento e chiusura della società, cominciano per tempo a liquidare il patrimonio sociale, provvedendo a incassare i crediti residui, dismettere il patrimonio

attivo costituito da cespiti e magazzino, chiudere i debiti societari ed i vari contratti in essere, e da ultimo, in un clima di fondo di sereni rapporti tra loro, ripartire tra loro l'eventuale residuo attivo.

In una tal situazione quindi la compagine sociale provvederà a cancellare la società dal Registro delle imprese attraverso:

- un atto pubblico redatto da un notaio
- oppure una scrittura privata autenticata

dove si darà informazione dell'avvenuta causa di scioglimento della società e della **contemporanea volontà dei soci** di non nominare alcun liquidatore (per assenza di un patrimonio da destinare) e di passare direttamente alla fase di cancellazione della società.

Si tratta della cosiddetta cancellazione di società senza passare dalla fase di liquidazione, possibile solo nell'ambito delle società di persone (e non nelle società di capitali).



BOX DI SINTESI

L'EVENTUALE FASE DI LIQUIDAZIONE SOCIETARIA

- La cessazione della società può essere preceduta dalla fase di liquidazione; qualora vi sia liquidazione, si procede alla nomina del liquidatore (o liquidatori), il quale procederà all'incasso dei crediti residui, pagare i debiti societari, dismettere in generale il patrimonio aziendale ed a ripartire tra i soci l'eventuale patrimonio residuo.
- Tale fase potrebbe già essere stata effettuata dagli amministratori, prima dell'accertamento della causa di esclusione, e quindi la società si presenta alla definitiva cessazione senza dover più effettuare alcuna operazione di liquidazione del patrimonio.

LA POSSIBILE CONVENIENZA DI CESSARE LA SOCIETÀ', OVE POSSIBILE, ENTRO L'ANNO

Posto che siamo in presenza di un processo volto alla cessazione della società potenzialmente più complesso e lungo rispetto alla situazione normalmente riscontrabile con una ditta individuale, rimangono comunque valide le medesime considerazioni circa la possibile convenienza a cessare la società entro la fine dell'anno, qualora soprattutto si sia in presenza di una unanime volontà dei soci, ed i tempi previsti per la dismissione e liquidazione del patrimonio sociale lo consentano.

In questo modo si evita che la società si ritrovi, l'anno successivo, a dover espletare tutti gli adempimenti obbligatori, fiscali, amministrativi, gestionali, connessi e derivanti dall'aver avuto anche un solo giorno di partita Iva ancora aperta.

Si fa riferimento a tutto il comparto delle dichiarazioni fiscali obbligatorie annuali in capo alla società (redditi, Irap ed Iva), oltre che ai soci (obbligo di modello Redditi, con conseguente inibizione di poter ricorrere al modello 730); oppure il pagamento del diritto annuale del Registro delle imprese, dovuto anche per un solo giorno di iscrizione.

Si pensi poi, entrando in situazioni specifiche ma comunque ricorrenti, che la contemporanea partecipazione a società di persone inibisce la possibile apertura di partita Iva, per un socio, nel regime forfetario ex Legge n. 190/2014.

Se ne ricava quindi che, ove possibile (volontà concorde di tutti i soci a cessare la società, ridotto patrimonio da liquidare oppure liquidazione già in essere da tempo anche in assenza di formale decisione di scioglimento) è opportuno, nella fase terminale dell'anno, accelerare le valutazioni e il processo di un'eventuale chiusura della società.



BOX DI SINTESI

LA POSSIBILE CONVENIENZA DI CESSARE LA SOCIETÀ, OVE POSSIBILE, ENTRO L'ANNO

- Qualora i tempi della liquidazione della società lo consentano, e vi sia la volontà concorde dei soci, risulta strategico cercare di procedere alla chiusura della società entro il 31/12, in ottica di evitare adempimenti e costi burocratici legati ad un nuovo anno di imposta.

LA COMUNICAZIONI TELEMATICHE CONNESSE ALLA CHIUSURA DI UNA SOCIETÀ' DI PERSONE

Le comunicazioni relative alla gestione della chiusura di una società di persone sono gestite nell'ambito di pratiche Com.Unica destinate al Registro delle Imprese ove ha sede la società.

È necessario distinguere tra l'ipotesi in cui sia prevista la fase di liquidazione e quella in cui non lo sia, poiché la presenza o l'assenza di tale fase incide sul numero di domande da presentare.

→ **Scioglimento con apertura della fase di liquidazione e nomina del liquidatore**

In questo caso occorre effettuare due domande:

1. La prima domanda per la richiesta di iscrizione dello scioglimento con apertura della fase di liquidazione e nomina del liquidatore, depositando l'atto notarile.
2. La seconda domanda, una volta terminata la liquidazione, deve essere presentata per la richiesta della cancellazione della società, a cura del liquidatore con la dichiarazione che il bilancio e il piano di riparto sono stati preventivamente comunicati ai soci, ai sensi dell'art. 2311 c.c. e che gli stessi non sono stati impugnati nel termine di 2 mesi dalla suddetta comunicazione (la dichiarazione va riportata nelle note del modello).

Qualora la cancellazione venga richiesta prima dello scadere dei due mesi, deve essere allegata alla domanda una dichiarazione con la quale i soci attestano di approvare il piano di riparto e autorizzano il liquidatore a procedere alla cancellazione della società.

→ **Scioglimento senza apertura della fase di liquidazione e contestuale cancellazione della società**

In questo caso si gestisce il tutto con un'unica domanda, depositando l'atto del Notaio, con la richiesta di iscrizione dello scioglimento e della cancellazione della società.

Con la cessazione dell'attività si provvederà poi alla chiusura delle posizioni Inps ed Inail aperte, sempre nell'ambito di una pratica ComUnica.

Per quanto riguarda invece la chiusura della partita Iva, le società di persone devono presentare all'Agenzia delle Entrate il modello AA7/10; come nel caso delle imprese individuali, deve essere presentato entro 30 giorni dall'evento di cessazione.



DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE E DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ, VARIAZIONE DATI O CESSAZIONE ATTIVITÀ AI FINI IVA

(SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE)

CODICE FISCALE

A horizontal number line with 15 tick marks, labeled from 0 to 14. The line is blue, and the tick marks are also blue. The labels are in a simple, sans-serif font.

Pagina n.

--	--

QUADRO A
TIPO DI DICHIARAZIONE

1	INIZIO ATTIVITÀ CON ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE E PARTITA IVA	DATA INIZIO
	ESTREMI REGISTRAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO (v. Istruzioni)	DATA DI REGISTRAZIONE UFFICIO NUMERO SOTTO NUMERO SERIE
2	INIZIO ATTIVITÀ CON ATTRIBUZIONE DI PARTITA IVA (per soggetti già in possesso del numero di codice fiscale)	C CODICE FISCALE DATA INIZIO
3	VARIAZIONE DATI	PARTITA IVA DATA VARIAZIONE
4	CESSAZIONE ATTIVITÀ	P PARTITA IVA DATA CESSAZIONE
5	RICHIESTA DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI CODICE FISCALE E PARTITA IVA	

QUADRO B
SOCETTO D'IMPOSTA

BOX DI SINTESI

LA COMUNICAZIONI TELEMATICHE CONNESSE ALLA CHIUSURA DI UNA SOCIETÀ DI PERSONE

Dal punto di vista operativo degli adempimenti telematici per la chiusura della società sono:

- invio di una o due domande (a seconda della presenza della liquidazione o meno) indirizzate al Registro delle Imprese
- presentazione modello AA7/10 Agenzia Entrate per la cessazione della partita Iva
- termine delle posizioni Inps e Inail aperte in capo alla società.

VALUTAZIONI CONNESSE ALLA CESSAZIONE DELLA PARTITA IVA DELLA SOCIETÀ

Prima di procedere alla chiusura della partita Iva societaria, i soci dovranno porre in essere numerose valutazioni e adempimenti, considerata la necessità di liquidare il patrimonio sociale.

Ecco quindi che da un lato rimangono valide considerazioni già approfondite nel caso di chiusura di ditta indivi-

duale, dall'altro se ne aggiungono di nuove connesse all'attività di liquidazione.

Si descrivono di seguito alcune delle principali attività con le quali i soci/amministratori e l'eventuale liquidatore dovranno confrontarsi:

1) Fatturazione ed incasso delle ultime prestazioni effettuate

Al fine di poter adempiere agli obblighi Iva, in particolare l'assolvimento dell'imposta, prima di chiudere la propria posizione Iva si deve avere cura di verificare di aver provveduto a fatturare le ultime prestazioni di servizi svolte, per poter quindi:

- regolarizzare la propria posizione dal punto di vista dell'imposta Iva
- e inoltre provvedere al relativo incasso del credito sottostante in quanto portatore di liquidità necessaria al processo liquidatorio.

2) Liquidazione di crediti aperti e smaltimento di eventuale magazzino

Prima di cessare la società, si dovrà provvedere ad:

- incassare i crediti ancora in essere, in capo alla società;
- previa redazione di un inventario, dismettere il magazzino residuo delle merci e prodotti finiti in giacenza, attraverso vendite (eventualmente promozionali proprio allo scopo di monetizzare quanto più possibile e in breve tempo), procedura di distruzione e smaltimento se non più idonei alla vendita/produzione, oppure da ultimo, mediante cessione dei beni residui ai soci.

3) Dismissione dei cespiti

La società dovrà "liberarsi" dei beni strumentali presenti in azienda, in quanto devono essere obbligatoriamente fatti uscire dalla contabilità e dall'azienda.

Le modalità possibili sono:

- la **vendita, con relativa fattura, a terzi**;
- la **distruzione** e smaltimento di tali beni, secondo una procedura specifica di corretta dismissione (segnalazione preventiva agli enti, redazione del verbale di distruzione o dell'autodichiarazione) oppure, l'eventuale **donazione** ad associazioni ed enti di beneficenza
- da ultimo la **vendita o assegnazione** di tali beni ai soci.

Risulterà importante in questa fase, la **verifica puntuale del libro cespiti** circa i beni strumentali ancora in essere in azienda, con connessa valorizzazione e rilevazione del valore residuo ammortizzabile

4) Gestione e chiusura dei debiti societari

Con i proventi derivanti dalla liquidazione dell'attivo societario, unitamente alla liquidità disponibile in società, si deve provvedere alla chiusura di tutte le posizioni debitorie presenti in azienda. Nel caso di finanziamenti in essere, i soci potranno valutare di procedere, in alternativa ed ove possibile, ad un accollo personale, liberando quindi la società del debito in corso.

5) Chiusura dei contratti in essere

Con la chiusura della società, è necessario preventivamente procedere alla verifica e chiusura dei contratti in essere.

Si pensi ad esempio ai contratti:

- relativi alle utenze (luce, gas, acqua, telefono/internet, servizi digitali con abbonamento ecc), mediante disdetta od eventuale voltura verso terzi subentranti;
- di affitto, attraverso disdetta formale, nei tempi previsti, o eventuale risoluzione anticipata con accordo tra le parti;
- con fornitori, per forniture abituali di merci, contratti di manutenzione (es. macchine, software, impianti), contratti di noleggio operativo, leasing (che richiedono una procedura specifica per l'estinzione);
- di lavoro dipendente, con pagamento di ferie residue, TFR, mensilità, comunicazioni obbligatorie e versamenti contributivi finali;
- relativi a rapporti bancari e assicurativi: chiusura conti correnti (cancellazione affidamenti, cessazione carte e POS), chiusura polizze assicurative;
- di qualsiasi tipo, ancora in essere con la società in procinto di essere chiusa (ad esempio contratto del software gestionale, licenze d'uso, contratti di logistica ecc).



BOX DI SINTESI

VALUTAZIONI CONNESSE ALLA CESSAZIONE DELLA PARTITA IVA DELLA SOCIETÀ

I passaggi connessi alla cessazione della società che i soci/liquidatori dovranno sicuramente affrontare attengono:

- alla gestione della fatturazione attiva residua ed al contemporaneo incasso dei crediti ancora aperti
- alla liquidazione delle rimanenze di magazzino e dismissione delle immobilizzazioni societarie
- alla gestione dei debiti societari ancora in essere, in ottica di poter arrivare ad una loro chiusura
- alla cessazione di tutti i contratti in essere nei quali ne è la parte la società.

Invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria



A cura di **Massimo Gamberoni**

A partire dal 2015 tutte le strutture sanitarie e le figure professionali che erogano prestazioni sanitarie o veterinarie devono trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria le fatture o i corrispettivi rilasciati ai propri pazienti. Lo scopo è permettere all'Agenzia delle Entrate di disporre di tutte le informazioni relative alle spese sanitarie sostenute dai cittadini durante l'anno, così da poter predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata. Questi dati vengono resi disponibili anche ai cittadini stessi, che possono quindi consultare l'elenco delle spese sanitarie effettuate, basato sulle comunicazioni inviate al Sistema TS da parte dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie e veterinarie.

PREMESSA: GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

Il decreto legislativo 175 del 2014, prevede che il Sistema Tessera Sanitaria metta a disposizione dell'Agenzia delle Entrate le informazioni concernenti le **spese sanitarie** sostenute dai **cittadini**, ai fini della predisposizione della **dichiarazione** dei redditi precompilata.

L'obbligo di comunicazione era inizialmente previsto per una serie **limitata** di operatori in ambito sanitario; successivamente, l'elenco degli operatori è stato **progressivamente esteso** ad ulteriori categorie, fino a ricomprendere gli iscritti agli albi delle c.d. "**nuove professioni sanitarie**", tra i quali si annoverano ad esempio fisioterapisti, dietisti, igienisti dentali, biologi, ecc.

Nuove disposizioni sono poi state introdotte dal Ministero delle Finanze, con un decreto del 2020, relativamente alle informazioni da trasmettere, con particolare riferimento all'indicazione delle **modalità di pagamento**, il tipo di **documento fiscale**, l'aliquota o la natura Iva della singola operazione. Lo stesso dispositivo normativo aveva inoltre rivisto il calendario della trasmissione dei dati previsti, portando la cadenza da **annuale** a **mensile**, con invio dei dati entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale. La decorrenza era inizialmente prevista per il 1° gennaio 2021, tuttavia il calendario è stato oggetto di revisione per gli anni 2021, 2022, 2023, con **obbligo** di trasmissione dei dati in termini **semestrali**. L'obbligo **mensile**, che doveva avviarsi dal 2024, è stato invece **abrogato** dall'art. 12 D. Lgs. 8.01.2024, n. 1 che ha previsto una cadenza semestrale. Ora, con il nuovo decreto del MEF del 29 ottobre 2025 le cose cambiano ancora, si spera, in maniera **definitiva**: l'adempimento torna ad essere **annuale** con invio entro il **31 gennaio** dell'anno successivo a quello di riferimento (**16 marzo** per le spese **veterinarie**).



BOX DI SINTESI

PREMESSA: GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

- Il D.Lgs. 175/2014 obbliga il Sistema Tessera Sanitaria a trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati sulle spese mediche dei cittadini per la dichiarazione precompilata.
- L'obbligo, inizialmente limitato a poche categorie, è stato esteso nel tempo a molte professioni sanitarie e sono state introdotte nuove informazioni da comunicare.
- Dopo varie modifiche alle scadenze (annuali, poi mensili, poi semestrali), il decreto MEF del 29 ottobre 2025 ha ripristinato la cadenza annuale, con invio entro il 31 gennaio (16 marzo per le spese veterinarie).

NOVITÀ DEL DECRETO: NUOVA SCADENZA E PERIODICITÀ DELLA COMUNICAZIONE

Come anticipato, il nuovo decreto Mef stabilisce che già a partire dalle spese sostenute nel 2025 la **comunicazione** dovrà essere **annuale** e i dati dovranno essere trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria entro il **31 gennaio** 2026. Considerato che il 31 gennaio 2026 coincide con il sabato la scadenza si sposta al 2 febbraio 2026.

Oltre a questa importante novità, il decreto contiene **chiare** indicazioni anche sull'aspetto della **privacy** relativa ai contenuti che potrebbero emergere in sede di controllo. Come noto infatti, le spese sanitarie godono di una tutela specifica ed è presente un **diritto di opposizione** alla comunicazione in capo al contribuente. Il **nuovo decreto** delinea in modo più preciso le **modalità** in cui può realizzarsi un **controllo** da parte dell'Agenzia. Lo stesso Garante della Privacy ha espresso **parere favorevole** sui provvedimenti.

L'Agenzia delle Entrate, con proprio provvedimento, ha stabilito che, nel caso di modifiche delle spese sanitarie operate direttamente dal contribuente, dal sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale o da un intermediario, le verifiche dovranno sostanzialmente secondo una modalità chiara e precisa, nel rispetto della privacy del contribuente e dei familiari.

Per tenere conto di questa necessità, il Sistema TS, relativamente alle sole dichiarazioni dei redditi selezionate in via centralizzata dall'Amministrazione finanziaria per il *controllo formale* art. 36-ter del D.P.R. 600/73, rende **disponibili** ai **dipendenti** della medesima Agenzia, incardinati **nell'ufficio territorialmente competente** all'attività di controllo, le funzionalità per la **consultazione** dei dati di dettaglio delle spese veterinarie e sanitarie relative al contribuente e ai familiari fiscalmente a carico individuati in base alla dichiarazione presentata. Il Sistema TS rende disponibili le informazioni solo per le **dichiarazioni** selezionate centralmente e solo ai dipendenti dell'Agenzia territorialmente competenti.

Rimangono ovviamente **esclusi** i dati per i quali il cittadino ha **esercitato** il diritto di **opposizione**. Tale diritto può essere esercitato nel mese di febbraio, prima della predisposizione della dichiarazione dei redditi.

Infine, il decreto del MEF ha **sostituito** interamente **l'allegato B** del Decreto Ministeriale 19 ottobre 2020 che contiene il "Disciplinare Tecnico riguardante il trattamento dei dati da rendere disponibili all'Agenzia delle entrate da parte del Sistema TS". Le modifiche aggiornano le **specifiche tecniche** necessarie per la corretta trasmissione dei dati da parte dei soggetti obbligati e per la messa a disposizione delle informazioni all'Agenzia delle Entrate.



BOX DI SINTESI

NOVITÀ DEL DECRETO: NUOVA SCADENZA E PERIODICITÀ DELLA COMUNICAZIONE

- Il D.Lgs. n. 175/2014 impone al Sistema Tessera Sanitaria di trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati sulle spese mediche dei cittadini per la dichiarazione precompilata.
- L'obbligo, inizialmente limitato a pochi operatori sanitari, è stato esteso anche alle "nuove professioni sanitarie".
- Un decreto del 2020 ha ampliato le informazioni da comunicare e introdotto inizialmente una cadenza mensile.
- Le scadenze sono poi state modificate più volte, passando a una periodicità semestrale per gli anni 2021-2023.
- Il decreto MEF del 29 ottobre 2025 ha infine riportato l'adempimento a cadenza annuale, con invio entro il 31 gennaio (16 marzo per le spese veterinarie).

SOGGETTI INTERESSATI

Sono **soggetti interessati** dalla normativa tutti gli **operatori** che erogano **prestazioni sanitarie e veterinarie**, tra cui anche le cooperative sociali che non sono accreditate ma anche solo autorizzate. Più nello specifico si tratta di:

- Strutture sanitarie accreditate al Servizio Sanitario Nazionale, Medici chirurghi, Odontoiatri e Farmacie (dal 2015);
- Strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari (ancorché non accreditate con il SSN), grossisti di farmaci veterinari autorizzati alla vendita al dettaglio, ottici, parafarmacie, professionisti sanitari tra cui psicologi, infermieri, ostetrici, tecnici radiologi e veterinari (dal 2016);
- Strutture della Sanità militare, farmacie assistenziali ANMIG, iscritti all'Albo dei biologi e iscritti ai nuovi albi professionali (DM 13/03/18) quali tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico audioprotesista, tecnico audioprotesista, tecnico ortopedico, dietista, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, igienista dentale, fisioterapista, logopedista, podologo, ortottista e assistente di oftalmologia, terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista occupazionale, educatore professionale, tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, assistente sanitario (dal 2019).

Soggetti obbligati	
Asl	Iscritti agli albi professionali degli infermieri
Aziende ospedaliere	Iscritti agli albi professionali delle ostetriche
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico	Iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica
Policlinici universitari	Esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico
Farmacie pubbliche e private	Strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari
Farmacie ANMIG	Strutture sanitarie accreditate e non con il SSN
Presidi di specialistica ambulatoriale	Strutture sanitarie militari
Strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa	Parafarmacie
Iscritti agli albi della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, di tecnico audiometrista, di tecnico audioprotesista, di tecnico ortopedico, di tecnico di neurofisiopatologia, di tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e di perfusione cardiovascolare, di tecnico della riabilitazione psichiatrica, di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	Iscritti agli albi della professione sanitaria di dietista, di igienista dentale, di fisioterapista, di logopedista, di podologo, di ortottista e assistente di oftalmologia, di terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, di terapeuta occupazionale, di educatore professionale, di assistente sanitario
Iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri	Iscritti all'albo dei biologi
Iscritti all'albo degli psicologi	Infermieri pediatrici

TERMINI PER L'INVIO

I termini per l'effettuazione della comunicazione relativa alle spese di competenza 2025 sono i seguenti:

Comunicazione	Termine invio	Correzione/Modifica (*)	Opposizione
Spese Sanitarie	entro il 2 febbraio	fino al 9 febbraio	dal 10 febbraio all'8 marzo
Spese Veterinarie	entro il 16 marzo	fino al 23 marzo	-

OPPOSIZIONE ALL'USO DELLE SPESE SANITARIE

Tutti i cittadini che abbiano compiuto 16 anni di età, oppure in caso contrario, il tutore o il rappresentante legale, possono comunque **decidere** di **non rendere** disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati (o alcuni di essi) e di non farli inserire nella **precompilata**. Di conseguenza, nel caso in cui si fosse fiscalmente a carico di un familiare, quest'ultimo non visualizzerà le informazioni su spese sanitarie e rimborsi per cui sia fatta "opposizione all'utilizzo". Per le spese e i relativi rimborsi del 2025, l'opposizione può essere effettuata seguendo due modalità:

- **dal 10 febbraio 2026 all'8 marzo 2026**, accedendo all'area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite SPID. Con questa modalità, è possibile consultare l'elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all'invio dei relativi dati all'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata;

- **dal 1° ottobre 2025 al 2 febbraio 2026** (il 31 gennaio cade di sabato), comunicando direttamente all'Agenzia delle Entrate tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza.

In quest'ultimo caso, per **comunicare** l'opposizione all'utilizzo delle spese sanitarie all'Agenzia delle Entrate, è a disposizione un **apposito modello**, sul sito istituzionale.

La comunicazione può essere effettuata:

- inviando una **e-mail** alla casella di posta elettronica dedicata (indirizzo aggiornato rinvenibile sul sito dell'Agenzia);
- **telefonando** a un centro di assistenza multicanale (numeri aggiornati rinvenibili sul sito dell'Agenzia).

Si noti che, nel caso di **scontrino parlante**, l'opposizione può essere effettuata anche non **comunicando** il **codice fiscale** riportato sulla tessera sanitaria.

Infine, si rammenti che è comunque possibile inserire le spese per le quali è stata esercitata l'opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché sussistano i requisiti per la detraibilità delle spese sanitarie previsti dalla legge.



BOX DI SINTESI

OPPOSIZIONE ALL'USO DELLE SPESE SANITARIE

- I cittadini possono scegliere di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate alcuni o tutti i dati delle spese sanitarie.
- Per le spese 2025, l'opposizione può essere fatta online dal 10 febbraio all'8 marzo 2026 nell'area riservata del Sistema TS, selezionando le singole voci da escludere.
- In alternativa, può essere comunicata all'Agenzia delle Entrate dal 1° ottobre 2025 al 2 febbraio 2026, indicando dati anagrafici e tipologie di spesa tramite l'apposito modello.
- La comunicazione può avvenire via e-mail o tramite centro di assistenza multicanale.
- È possibile opporsi anche non fornendo il codice fiscale sullo scontrino parlante.
- Le spese escluse possono comunque essere inserite manualmente nella precompilata, se detraibili.

DATI DA INVIARE

I dati da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria riguardano le **ricevute di pagamento**, gli **scontrini fiscali** e gli eventuali rimborsi relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun assistito. Per la **scadenza** della trasmissione dei dati occorre fare riferimento alla **data di pagamento** dell'importo risultante dal documento fiscale, dovendosi fare quindi riferimento al **criterio di cassa**.

L'obbligo riguarda i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino. In particolare, vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche. Nel caso dell'attività del medico competente, **non vanno inviate** le fatture rilasciate al **datore di lavoro** anche se persona fisica. Ai fini dell'invio non rileva il fatto che la fattura sia gravata o meno da IVA.

Nella comunicazione viene inoltre specificato se si tratta di un **pagamento tracciato** o non tracciato. A tal riguardo, si precisa che i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS provvedono, relativamente ai dati dei documenti fiscali, alla trasmissione dei medesimi dati secondo le modalità previste dai decreti attuativi, indicando le modalità di pagamento delle spese sanitarie: gli operatori sanitari devono trasmettere al Sistema TS tutti i dati delle spese sanitarie e veterinarie indicando se la relativa spesa sia stata sostenuta con strumenti di **pagamento tracciabili o non tracciabili**. Si tratta di una informazione obbligatoria per tutti i documenti fiscali salvo quelli relativi alle spese sanitarie e veterinarie che rientrano nelle **casistiche di esclusione**, ossia spese sostenute per l'acquisto di **medicinali** e di **dispositivi medici**, spese per **prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche** e da strutture **private** accreditate al Servizio Sanitario nazionale.



BOX DI SINTESI

DATI DA INVIARE

- I dati da inviare al Sistema TS riguardano ricevute, scontrini e rimborsi relativi alle spese mediche, da trasmettere in base alla data di pagamento.
- Devono essere incluse tutte le prestazioni rese a persone fisiche, escludendo quelle rivolte al datore di lavoro o rientranti nelle casistiche di esclusione (farmaci, dispositivi medici, strutture pubbliche o accreditate).
- È obbligatorio indicare le modalità di pagamento tracciabili o non tracciabili per tutte le spese soggette a invio, secondo le disposizioni dei decreti attuativi.

PROCEDURA

L'erogatore del servizio sanitario, tenuto per legge all'invio dei dati, trasmette **telematicamente**, entro i termini previsti, le informazioni al Sistema Tessera Sanitaria.

Il Sistema Tessera Sanitaria **raccoglie** tutti i dati pervenuti dagli operatori ed invia all'Agenzia delle Entrate, per ciascun cittadino, le somme **suddivise per tipologia di spesa**.

L'Agenzia delle Entrate mette a **disposizione** del cittadino i dati ricevuti nell'apposita **sezione** della dichiarazione dei redditi, con evidenza **dell'importo** delle spese sanitarie sostenute ai fini dell'esercizio della detrazione spettante.

È consentito al cittadino prendere visione delle spese inviate dall'erogatore a suo nome e **manifestare il suo diniego** all'invio dei dati all'Agenzia delle Entrate per la precompilazione della dichiarazione dei redditi.

I dati di spesa possono essere trasmessi attraverso 3 canali:

1. *Data entry* di ogni singola spesa sul sito www.sistemats.it tramite l'applicazione web messa a disposizione dell'utente (funzionalità on line).
2. Invio di ogni singola spesa con web service (SINCRONO).
3. Invio di un file Xml con tutte le spese con web service (ASINCRONO)

I dati possono essere trasmessi anche per il tramite di associazioni di categoria e soggetti terzi.

I dati di spesa possono essere inviati in **parte** in modo **autonomo** e, per la restante, attraverso un soggetto **delegato**. In questo caso è necessario fare molta attenzione per evitare errori o duplicazioni.

Nel caso in cui i dati relativi siano relativi ad una prestazione sanitaria erogata nei confronti di un **minore** a cui è intestata la fattura, nella comunicazione vanno riportati i dati indicati nel documento fiscale emesso dal medico/struttura sanitaria. Nel caso in esame sarà riportato il codice fiscale del minore.

Giova ricordare che **l'imposta di bollo** e **l'Iva** esposte in fattura (ricevuta) **seguono** il **trattamento** della spesa sanitaria cui si riferiscono e confluiscono nella relativa tipologia di spesa. Pertanto, nella trasmissione dei dati ai fini della dichiarazione precompilata, i soggetti che erogano le prestazioni sanitarie comunicano al Sistema TS anche l'importo dell'imposta di bollo se pagato dall'assistito, in quanto detraibile.

Per quanto riguarda le spese sanitarie per le quali il pagamento sia stato effettuato mediante l'utilizzo di **voucher** o **bonus**, riconosciuti per il **sostegno del reddito** di particolari categorie di contribuenti, la fattura (o lo scontrino) deve essere emessa per documentare il corrispettivo complessivo della spesa sanitaria sostenuta, considerando che il voucher (o bonus) costituisce solo una forma di pagamento. Di conseguenza, i soggetti presso cui è stata sostenuta la spesa sanitaria mediante l'utilizzo del **contributo pubblico** dovranno inviare al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini della dichiarazione precompilata, uno scontrino/fattura il cui totale della spesa rimane inalterato, ma in cui venga **distinto** l'importo versato **direttamente** dal contribuente da quello oggetto del **voucher** (o bonus). Questa distinzione è indispensabile in quanto si tratta di spesa non rimasta a carico del contribuente.

Il medesimo criterio si adotta anche nel caso delle spese sostenute da **assicurazioni** o **fondi** per conto del cittadino. Con riferimento alle convenzioni dirette, la prassi dell'Agenzia delle entrate ha chiarito che il pagamento **diretto** alle **strutture sanitarie** che venga effettuato in tutto o per quota direttamente dall'assicurazione, si atteg-gia come una mera modalità di liquidazione.

I pagamenti avvengono in nome e per conto del contribuente beneficiario della prestazione sanitaria con la conseguenza che quest'ultimo risulta poi **intestatario** delle **fatture** emesse non solo per la parte di spese mediche eventualmente saldata in proprio, ma anche per la parte direttamente pagata dall'assicurazione. Pertanto, fermo restando il **"criterio di cassa"**, le spese sanitarie, **ancorché pagate dall'assicurazione**, vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria. Sempre secondo la prassi dell'Agenzia delle entrate, assume rilievo determinante la circostanza che i pagamenti effettuati direttamente dall'assicurazione alla struttura sanitaria avvengano sempre **in nome e per conto** dell'assistito beneficiario della prestazione sanitaria. Conseguentemente, in mancanza di un documento di spesa intestato al contribuente, si ritiene che la spesa non possa essere a lui riferita e che, pertanto, non debba essere comunicata all'Agenzia delle entrate.

Per quel che riguarda infine la comunicazione dei dati da parte delle **strutture sanitarie di carattere residenziale**, al fine di permettere all'Agenzia delle entrate la corretta indicazione delle spese sanitarie nella dichiarazione dei redditi precompilata, occorre **distinguere analiticamente** in fattura le singole voci di **spesa sanitaria**, di **spesa non sanitaria** e di **spesa non rimasta a carico dell'assistito** perché pagata o rimborsata da un soggetto terzo. In tal modo le spese sanitarie verranno trasmesse secondo le tipologie evidenziate nei decreti ministeriali, mentre le spese non sanitarie con la tipologia "altre spese". Qualora, invece, non sia possibile distinguere in modo analitico le spese sanitarie e non sanitarie, le quote di spesa sanitaria in fattura vanno determinate **applicando** alla **retta di ricovero** la percentuale forfetaria stabilita dalle **delibere regionali**.

Il sistema, all'atto della ricezione dei dati, rilascia un **protocollo univoco** che attesta esclusivamente la **ricezione** del file e non il corretto contenuto dei dati che devono essere trasmessi. In caso di mancata accettazione della trasmissione del file dovuta alla non adeguatezza alle regole di trasporto o ad anomalie nella nomenclatura del file o ad irregolarità nella struttura dei dati o ad incongruenze tra i dati comunicati, non si considerano acquisiti

dal Sistema TS i dati contenuti nei file scartati.

Al fine di acquisire e verificare l'esito della corretta trasmissione dei documenti trasmessi, il sistema mette a disposizione dell'utente **un'apposita ricevuta** che può essere consultata sul sito del sistema ovvero acquisita per via telematica tramite gli appositi web service.



BOX DI SINTESI

PROCEDURA

- Gli operatori sanitari trasmettono telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese, che vengono poi inviati all'Agenzia delle Entrate per la dichiarazione precompilata del cittadino.
- Il contribuente può consultare le spese registrate a suo nome ed eventualmente opporsi al loro utilizzo da parte dell'Agenzia.
- L'invio dei dati può avvenire tramite inserimento manuale, web service sincrono o file XML asincrono, anche tramite soggetti delegati.
- L'imposta di bollo e l'Iva seguono il trattamento della spesa sanitaria e vanno comunicati al Sistema TS se sostenuti dall'assistito.
- Per pagamenti tramite voucher, bonus o assicurazioni, la fattura deve distinguere l'importo versato dal contribuente da quello coperto da terzi.
- Anche le spese pagate direttamente dall'assicurazione vanno comunicate, purché il pagamento avvenga in nome e per conto dell'assistito.
- Le strutture residenziali devono dettagliare in fattura spese sanitarie, non sanitarie e non a carico dell'assistito, applicando percentuali forfetarie se non distinguibili.
- Il Sistema TS rilascia un protocollo di ricezione dei dati, mentre l'esito corretto può essere verificato tramite ricevuta consultabile online o via web service.

ASPETTI SANZIONATORI E STRATEGIE DI REGOLARIZZAZIONE

La problematica dei dati trasmessi in modo errato al Sistema Tessera Sanitaria è piuttosto **frequente** nella pratica professionale. Una domanda ricorrente riguarda **l'opportunità** di adottare il **ravvedimento operoso** rispetto all'eventuale **irrogazione della sanzione** da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Il riferimento normativo è l'art. 3, comma 5-*bis*, del D.Lgs. n. 175/2014, che prevede una **sanzione di 100 euro** per ogni comunicazione irregolare. Per "comunicazione" si intende ogni **singolo documento** di spesa che risulti errato, omesso o trasmesso in ritardo al Sistema Tessera Sanitaria, indipendentemente dal canale utilizzato per l'invio o dal numero di soggetti coinvolti.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la regolarizzazione deve essere effettuata tramite versamento con Modello F24 utilizzando il codice tributo 8912. La normativa stabilisce inoltre un limite **massimo di 50.000 euro** all'importo complessivo delle sanzioni, ma esclude l'applicazione del cumulo giuridico, impedendo così la riduzione che deriverebbe dall'irrogazione di un'unica sanzione complessiva.

SANZIONI	Omessa, tardiva, errata trasmissione dei dati	Sanzione fino a € 100 per ogni comunicazione con un massimo di € 50.000
	Errata comunicazione sanata entro 5 giorni dalla scadenza	Nessuna sanzione
	Comunicazione trasmessa correttamente entro 60 giorni dalla scadenza prevista	Sanzione ridotta a 1/3 con un massimo di € 20.000

La normativa delinea un sistema articolato di termini che consente di evitare completamente la sanzione o di ottenerne una significativa riduzione. L'esonero totale opera quando la trasmissione dei dati **corretti avviene entro 5 giorni** dalla scadenza originaria oppure, nell'ipotesi di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro 5 giorni dalla ricezione di tale comunicazione. Una riduzione a 1/3 della sanzione è invece prevista qualora l'invio corretto si realizzi **entro 60 giorni** dalla scadenza. Nella prassi applicativa, la sanzione determinata secondo i criteri sopra esposti deve essere ulteriormente ridotta in base agli scaglioni temporali disciplinati dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997. Il **ravvedimento operoso** consente quindi di beneficiare delle riduzioni progressive previste per le violazioni dichiarative, applicando la **diminuzione** per ciascun documento comunicato erroneamente.

L'alternativa consiste nell'attendere l'eventuale contestazione da parte del Fisco. In tale scenario, la sanzione viene irrogata nella **misura piena di 100 euro** per ciascun documento omesso o errato. Tuttavia, il contribuente che non si oppone alla contestazione attraverso ricorso può comunque ottenere la **riduzione a 1/3 delle sanzioni**, secondo quanto previsto dalle norme che disciplinano la **definizione agevolata** nel procedimento sanzionatorio. La scelta tra ravvedimento e attesa della sanzione richiede quindi una valutazione delle circostanze specifiche. Raramente risulta più conveniente aspettare una contestazione del Fisco e poi aderire alla definizione agevolata, rispetto a ricorrere subito al ravvedimento operoso. Quest'ultimo garantisce tempi certi e un migliore controllo della situazione, mentre l'attesa espone a tempistiche imprevedibili, pur mantenendo aperta la possibilità di definizione agevolata. In genere, il ravvedimento è preferibile quando l'irregolarità è evidente e si vuole evitare l'avvio di un procedimento amministrativo.

La strategia più efficace consiste quindi nel valutare tempestivamente l'errore e procedere rapidamente alla sua correzione, così da beneficiare pienamente dei meccanismi premiali previsti dalla legge. Ciò non riguarda solo l'aspetto economico, ma anche una gestione più corretta e trasparente del rapporto con l'Amministrazione finanziaria.

**BOX DI SINTESI****ASPETTI SANZIONATORI E STRATEGIE DI REGOLARIZZAZIONE**

- Gli errori nell'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria sono frequenti e spesso si valuta se ricorrere al ravvedimento operoso o attendere una sanzione.
- La norma prevede 100 euro per ogni documento errato, omesso o tardivo, con un tetto massimo di 50.000 euro, e la regolarizzazione avviene tramite F24.
- Il sistema sanzionatorio consente l'esonero totale se la correzione avviene entro 5 giorni, oppure una riduzione a 1/3 se entro 60 giorni, oltre alle ulteriori riduzioni del ravvedimento operoso.
- Chi attende la contestazione riceve la sanzione piena, riducibile a 1/3 solo tramite definizione agevolata.
- Nella maggior parte dei casi il ravvedimento è più conveniente, offre tempi certi e permette una gestione più trasparente del rapporto con il Fisco.

Titolari effettivi e registro: evoluzione e stato dell'arte



A cura di **Luca Signorini**

L'identificazione del titolare effettivo rappresenta una fase fondamentale del processo di adeguata verifica ai fini antiriciclaggio, che vuole che siano individuati oltre al cliente e all'esecutore, anche i titolari effettivi, pena l'impossibile di eseguire correttamente l'adeguata verifica medesima, con il conseguente obbligo di astenersi dal compimento dell'incarico professionale conferito al professionista (e valutare peraltro la necessità di fare una segnalazione di operazione sospetta).

Oltre alle disposizioni che regolano la puntuale identificazione del titolare effettivo, si dà evidenza di quelle relative al Registro dei Titolari Effettivi, ricordando che l'operatività è attualmente ancora sospesa dopo che il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 8248 del 15 ottobre 2024, ha rimesso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sei questioni pregiudiziali sulla compatibilità del sistema con il diritto dell'Unione.

PREMESSA

Preliminarmente all'analisi dell'evoluzione delle disposizioni che interessano il Registro dei Titolari Effettivi, ad oggi ancora "sospeso" come vedremo di seguito, è doveroso ricordare le regole per l'identificazione del T.E., anche alla luce dell'avvento delle nuove Regole Tecniche, emanate dal CNDCEC ad inizio anno, e dei documenti elaborati sempre dal Consiglio Nazionale, e in particolare dalla specifica area di delega "antiriciclaggio", nel corso degli ultimi tempi.

La titolarità effettiva rappresenta uno degli aspetti più importanti dell'adeguata verifica, che vuole che siano individuati oltre al cliente e all'esecutore, anche i titolari effettivi, pena l'impossibile di eseguire correttamente l'adeguata verifica medesima, con il conseguente obbligo di astenersi dal compimento dell'incarico professionale conferito al professionista (e valutare peraltro la necessità di fare una segnalazione di operazione sospetta).

IL TITOLARE EFFETTIVO

Secondo le indicazioni contenute nelle nuove Regole Tecniche, emanate dal CNDCEC con Deliberazione n. 9 del 16 gennaio 2025, previo Parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria ricevuto in data 27 dicembre 2024, il professionista in quanto soggetto obbligato **deve identificare** il titolare effettivo e verificare la sua identità attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente che sia una persona giuridica.

Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo il **professionista chiede al cliente** le informazioni e i dati necessari (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale) tramite qualsiasi mezzo ritenuto idoneo

(mail, pec, dichiarazione del cliente).

Nel trust e negli istituti giuridici ad esso affini le informazioni in merito al o ai titolari effettivi sono comunicate al professionista *“a cura del fiduciario o dei fiduciari, di altra persona per conto del fiduciario o della persona che esercita diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini”*.

Se da un lato il professionista “chiede”, dall'altro il cliente è **“tenuto”** a fornire i dati e le notizie sul titolare effettivo. La dichiarazione del cliente potrà essere acquisita mediante apposito modulo AV4 allegato alle Linee Guida CNDCEC, ovvero per mezzo di modulistica antiriciclaggio equivalente.

Va opportunamente evidenziato che il professionista **non è tenuto ad acquisire** fotocopia del documento identificativo del titolare effettivo, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 19, comma 1, lett. b) che testualmente prevede *“la verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, solo laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze”*.

Resta fermo quanto stabilito dall'art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 231/2007 e, conseguentemente, nelle ipotesi in cui sia possibile identificare il titolare effettivo tramite la consultazione di pubblici registri, quest'ultima non può ritenersi una modalità sufficiente ai fini del corretto assolvimento dell'obbligo, in quanto si tratta di uno strumento previsto a supporto e non in sostituzione degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica. La predetta consultazione, pertanto, non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della loro attività e dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo.

Si tratta evidentemente della **consultazione del Registro**, di cui si dirà più oltre, e sul punto va detto che in questi casi il professionista acquisisce e conserva la prova dell'iscrizione ovvero conserva un estratto del registro idoneo a documentare tale iscrizione. Dopo la consultazione (quando sarà possibile), ricordiamo che la norma impone ai professionisti la necessità di segnalare al Registro le eventuali incongruenze rilevate tra le informazioni relative alla titolarità effettiva acquisite nello svolgimento delle attività finalizzate all'adeguata verifica della clientela; si tratta delle cd. “difformità”.

Le Regole Tecniche evidenziano in maniera chiara che *“ad ogni modo, dall'obbligo giuridico di comunicazione posto a carico del cliente dall'art. 22 del d.lgs. 231/2007 discende una valenza generale del principio della affidabilità”*.



BOX DI SINTESI

IL TITOLARE EFFETTIVO

- Il professionista deve identificare e verificare il titolare effettivo richiedendo al cliente i dati necessari (generalità e codice fiscale) con qualsiasi mezzo idoneo;
- Il cliente è obbligato a fornire le informazioni (modulo AV4 o equivalente). Non è richiesta la copia del documento del titolare effettivo, salvo dubbi o incongruenze che impongano riscontri documentali.
- L'eventuale consultazione dei registri pubblici non sostituisce l'adeguata verifica; il professionista deve conservare prova dell'iscrizione e segnalare eventuali difformità rilevate. Rimane centrale il principio di affidabilità delle informazioni fornite dal cliente.

IL TITOLARE EFFETTIVO NELLE SOCIETÀ DI CAPITALE

Per “titolare effettivo” si intende la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiede/possiedono o controlla/controllano un cliente persona giuridica.

L'intento è quello di identificare, in tali soggetti, quelle persone fisiche che in ultima istanza traggono vantaggio dal capitale o dagli asset della persona giuridica o dell'ente, o che esercitano su di essa un effettivo controllo, riferendosi, sotto quest'ultimo profilo, al potere di prendere decisioni rilevanti e di imporne l'attuazione alla società o all'ente, pur non rivestendo necessariamente cariche formalizzate all'interno delle predette entità.

Nel primo caso, il legislatore attribuisce rilevanza alla proprietà della partecipazione (cd. **criterio dominicale**), mentre nel secondo caso si fa riferimento al criterio **del controllo**, cioè ad un *“meccanismo legale di imputazione della titolarità effettiva basato su un parametro di misurazione del potere sostanziale di influenza sul governo dell'ente, riconducibile, direttamente o indirettamente, ad una o più persone”*.

Secondo le Linee Guida del CNDCEC, il titolare effettivo non deve essere individuato solo nel soggetto (persona fisica) detentore del diritto di proprietà delle azioni o quote, ma anche in quello che è in grado di **esercitare diritti di voto** per oltre il 25% del capitale.

Tale criterio risulta altresì coerente con le disposizioni del terzo comma del citato art. 20 secondo le quali, nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario dell'ente non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo deve essere individuato sulla base dei diritti di voto esercitabili in assemblea. In base all'art. 20, comma 3, lett. b) del Decreto, si ritiene che i diritti di voto sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea debbano essere superiori al 25% del totale dei voti. Diversamente, il controllo potrebbe realizzarsi attraverso particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare sull'assemblea una influenza dominante (es. sindacati di voto controllati da una persona fisica o sindacati di voto all'unanimità con obbligo di voto congiunto).

Vale decisamente la pena di evidenziare che, in merito alle specifiche modalità di individuazione del titolare effettivo, le disposizioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 231/2007 (commi da 2 a 5), saranno presto modificate dal nuovo Regolamento adottato dal Parlamento europeo il 24 aprile 2024. In ogni caso, nelle more della definizione delle modifiche che verranno introdotte a livello europeo, **occorre attenersi** a quanto prescritto dall'art. 20, comma 2 del Decreto, che spiega come individuare il titolare effettivo nelle società di capitali, identificando lo stesso (o gli stessi), secondo il **criterio dominicale**, in chi possiede la titolarità della partecipazione superiore al 25% del capitale.

Qualora in una società, per esempio, vi siano due soci, titolari di partecipazioni pari, rispettivamente, al 70% e al 30% del capitale sociale, superando la soglia del 25%, risultano entrambi titolari effettivi.

Costituisce invece proprietà indiretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale posseduta per tramite di una società controllante, fiduciaria o interposta persona. Le proprietà dirette e indirette riconducibili alla stessa persona fisica dovranno essere sommate per verificare se la soglia del 25% viene superata.

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'Ente, si utilizza il cd. **criterio del controllo**: il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Qualora infine l'applicazione dei sopra indicati criteri non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione

o direzione della società.

Il comma 5 dell'art. 20, infatti, è dedicato a tutte quelle società o tipologie societarie o enti nei quali il titolare effettivo non può essere individuato direttamente con riferimento al possesso diretto della partecipazione superiore al 25% o del controllo o della dominanza in assemblea. Si tratta del cd. **criterio residuale**, tramite il quale si procede ad individuare i titolari effettivi nelle persone fisiche titolari di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società. Il riferimento al cliente *"comunque diverso dalla persona fisica"* contenuto nella parte finale del comma 5 rende necessaria l'individuazione del titolare effettivo anche in quelle strutture (societarie o meno) prive di personalità giuridica, come ad esempio le società di persone e le associazioni non riconosciute (costoro non sono però tenuti a comunicare i dati sulla titolarità effettiva al Registro delle imprese).

Il comma 6 dell'art. 20 richiede al destinatario degli obblighi antiriciclaggio (il professionista) di conservare traccia delle verifiche effettuate ai fini della identificazione del titolare effettivo, nonché di evidenziare le eventuali ragioni che non hanno consentito di individuare lo stesso con modalità ordinarie. Tale richiesta ha lo scopo di consentire, anche in occasione di controlli di vigilanza e verifiche ispettive, la comprensione e la valutazione del percorso conoscitivo effettuato sulla base delle informazioni contenute nella norma in questione in merito alla individuazione del titolare effettivo.

Secondo le esplicite indicazioni delle Regole Tecniche, i tre criteri per l'individuazione del titolare effettivo **risultano scalari e non alternativi**, nel senso che si dovrà iniziare utilizzando i criteri di cui al comma 2 dell'art. 20 (proprietà o titolarità diretta o indiretta di partecipazioni superiori al 25% del capitale sociale in capo ad una o più persone fisiche), per poi passare a quelli del comma 3 (controllo o influenza dominante dei voti in assemblea) e, se non si riesce ad individuare il titolare effettivo con nessuna delle modalità dinanzi evidenziate, procedendo con le regole di cui al comma 5 (cioè ricercando lo stesso all'interno dell'organo di amministrazione dell'ente).



BOX DI SINTESI

IL TITOLARE EFFETTIVO NELLE SOCIETÀ DI CAPITALE

- Il titolare effettivo è la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla la società, traendo beneficio dal capitale o esercitando un controllo sostanziale anche senza cariche formali.
- **Criterio dominicale:** è titolare effettivo chi detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione **superiore al 25%**; le partecipazioni indirette si sommano a quelle dirette. Se più soci superano la soglia, sono tutti titolari effettivi.
- **Criterio del controllo:** quando la proprietà non individua chiaramente il titolare effettivo, si valuta chi esercita il controllo tramite: maggioranza dei voti in assemblea, influenza dominante, vincoli contrattuali (es. sindacati di voto).
- **Criterio residuale:** se i criteri precedenti non permettono di identificarlo, il titolare effettivo coincide con la/le persone fisiche che hanno poteri di rappresentanza, amministrazione o direzione della società.
- Il professionista deve documentare il percorso di verifica seguito e le ragioni di eventuali difficoltà nell'individuazione; i tre criteri devono essere applicati **in ordine gerarchico e non in alternativa**.

LE CATENE DI CONTROLLO

Il CNDCEC, nel documento di ricerca di ottobre 2024 *“L’individuazione del titolare effettivo nelle società e negli enti di diritto privato”*, ha analizzato il tema delle catene di controllo.

Con riferimento ai casi in cui l’assetto proprietario non consenta di determinare direttamente il titolare effettivo, nelle società sottoposte a catene di controllo sarà necessario individuare la persona fisica (o le persone fisiche) che controllano la società attraverso una partecipazione rilevante a tal fine.

Si evidenzia che, in virtù della formulazione letterale dell’art. 20 del D.Lgs. 231/2007 in vigore dal 4 luglio 2017, l’individuazione del titolare effettivo nelle catene di controllo potrebbe risolversi nell’identificazione delle sole persone fisiche che detengono il controllo ai sensi del terzo comma dell’art. 20, ad esempio le persone fisiche che possiedono una percentuale che consenta di esercitare il diritto di voto in misura superiore al 25% del capitale sociale della società cliente.

In senso conforme, secondo gli orientamenti diffusi dal Ministero dell’economia e delle finanze congiuntamente alla Banca d’Italia e all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (FAQ del 20/11/2023 elaborate congiuntamente da MEF/Banca d’Italia/UIF), nell’ipotesi di proprietà indiretta – per il tramite di società controllate – la soglia rilevante va considerata esclusivamente in relazione al capitale della società cliente, al quale l’art. 20, comma 2 del Decreto fa espressamente riferimento, mentre occorre risalire la catena partecipativa per individuare la persona fisica o le persone fisiche che esercitano il controllo ex art. 2359 c.c..

Di contro, secondo il legislatore europeo, nel valutare se vi sia in una società una partecipazione rilevante ai fini della titolarità effettiva, si tiene conto di tutte le partecipazioni azionarie ad ogni livello di proprietà (si tratta del già citato nuovo Regolamento adottato dal Parlamento europeo il 24 aprile 2024, in attesa di formale adozione da parte del Consiglio UE).

Allo stato attuale, il CNDCEC **ha preso atto** delle recenti indicazioni fornite dalle Autorità, in base alle quali il criterio della percentuale superiore al 25% va applicato solo al primo livello di proprietà mentre, con riferimento ai livelli successivi, i titolari effettivi devono essere individuati secondo le disposizioni dell’art. 2359 c.c., quindi in base alla maggioranza di voti in assemblea ordinaria, alla disponibilità di voti o alla presenza di vincoli contrattuali sufficienti ad esercitare un’influenza dominante nella stessa assemblea.

Sebbene, e in ogni caso, sempre citando il documento del CNDCEC, *“la complessità della fattispecie e l'imminente evoluzione normativa europea rendono opportuna la massima prudenza nella valutazione dei casi concreti”*.

UN ESEMPIO DI INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO CON IL CRITERIO DEL CONTROLLO

Criterio del 25% indiretto risalendo nella catena partecipativa attraverso il controllo

Si ipotizzi il caso della Srl Alfa con tre soci, di cui A - persona fisica con partecipazione al 5%, B - persona giuridica con partecipazione al 25% e C - persona giuridica con partecipazione al 70%. In tal caso è il socio C ad avere una quota superiore al 25%, ma essendo una persona giuridica bisogna analizzarne la compagine societaria, che nel caso di specie è così suddivisa: tre persone fisiche, con X al 10%, Y al 39% e Z al 51%. Ne consegue che il titolare effettivo della Srl Alfa sarà la persona fisica Z, in quanto soggetto che dispone della maggioranza di voti esercitabili nell’assemblea ordinaria (art. 2359, lett. a) c.c.) della controllante e quindi in grado di esercitare indirettamente il controllo sulla controllata Alfa.

UN ESEMPIO DI INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO CON IL CRITERIO RESIDUALE

Nel caso in cui i criteri della proprietà o del controllo non consentano di individuare univocamente il titolare effettivo, si considera tale la persona fisica o le persone fisiche alle quali spettano poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società, in conformità agli assetti organizzativi o statuari

Si supponga che la società Alfa sia controllata all'80% da una Srl con sei soci, di cui quattro Srl al 20% (X, E, F, G) e due persone fisiche al 10% (Y e Z). In questo caso nessun socio, neppure indirettamente attraverso "altri mezzi", potrebbe controllare la società "Alfa" e, quindi, saranno da considerare titolari effettivi le persone fisiche che conformemente al proprio assetto organizzativo o statutario hanno i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione.

Per una puntuale individuazione dei casi in cui utilizzare il **criterio residuale**, si consiglia la lettura del citato documento interpretativo emanato nell'ottobre 2024.

E, per chiudere sull'analisi dell'individuazione dei titolari effettivi, si segnala l'emanazione nel corso del mese di novembre 2025 di un ulteriore documento di ricerca del CNDCEC, "L'individuazione del titolare effettivo nella Pubblica Amministrazione e nelle società a partecipazione pubblica", che si dedica appunto alle specificità della PA.

Infatti, per dirla con le parole del documento, *"pur se strutturata con riferimento prevalente a soggetti di diritto privato, la normativa in materia di titolarità effettiva ha implicazioni anche nei confronti del settore pubblico che, al pari del settore privato, è destinatario degli obblighi di adeguata verifica previsti dal d.lgs. 231/2007. In tale ambito, la principale difficoltà deriva dalla circostanza che i concetti di proprietà e controllo, propri del diritto societario, non trovano piena corrispondenza nelle strutture pubbliche, dove la titolarità delle risorse è diffusa e l'esercizio dei poteri è vincolato a funzioni di interesse generale"*. Per la puntuale individuazione del titolare effettivo nella PA, anche in questo caso si consiglia la lettura del citato documento interpretativo.

**BOX DI SINTESI****LE CATENE DI CONTROLLO**

- Quando la partecipazione diretta non consente di individuare il titolare effettivo, occorre risalire la catena proprietaria per identificare la persona fisica che esercita il controllo sulla società cliente.
- La percentuale superiore al 25% si applica solo al primo livello di proprietà; ai livelli successivi si individuano i titolari effettivi sulla base del controllo ex art. 2359 c.c. (maggioranza dei voti, influenza dominante, vincoli contrattuali).
- Se non emerge una partecipazione dominante, si individua la persona fisica che, indirettamente, ha il controllo; se nemmeno questo è possibile, il titolare effettivo coincide con chi detiene poteri di rappresentanza, amministrazione o direzione.
- Data la complessità delle catene partecipative e le imminenti modifiche europee, il CNDCEC raccomanda massima cautela nella valutazione dei casi concreti.

IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

Tanto premesso in relazione alla loro identificazione, il Registro dei Titolari Effettivi trae origine direttamente dalla previsione contenuta nella norma antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007), e precisamente nell'art. 21 che ha previsto l'obbligo, per taluni soggetti, di comunicare le informazioni sulla titolarità effettiva al Registro delle imprese, per via telematica e in esenzione dall'imposta di bollo, ai fini della conservazione in apposita sezione.

I soggetti in questione sono gli amministratori delle imprese e i rappresentanti legali degli enti, chiamati a conservare e aggiornare le informazioni relative alla propria titolarità effettiva, a garanzia della veridicità delle comunicazioni rese ai professionisti e al Registro delle Imprese.

In tale contesto, l'istituzione del Registro dei titolari effettivi avrebbe potuto (dovuto?) rappresentare un passaggio fondamentale per la trasparenza proprietaria.

Ricordiamo brevemente i passaggi.

- 1) Il decreto del MEF 11 marzo 2022, n. 55 ha reso operativo il Registro, completando il quadro normativo.
- 2) Con la pubblicazione in G.U. n. 236 del 9 ottobre 2023 del decreto ministeriale MIMIT del 29 settembre 2023, con cui si attesta l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti, sono decorsi i 60 giorni entro cui trasmettere telematicamente i dati relativi ai titolari effettivi.
- 3) Durante questi 60 giorni, che sarebbero scaduti l'11 dicembre 2023, sono stati presentati dei ricorsi al TAR Lazio, per contestare la norma, ma con ordinanza n. 3533 del 17 maggio 2024 il Consiglio di Stato ha disposto la sospensione dell'esecutività delle sentenze del TAR Lazio che avevano dichiarato la piena operatività del Registro dei titolari effettivi, sospendendo conseguentemente gli effetti del D.M. 11 marzo 2022, n. 55.
- 4) Successivamente, con ordinanza n. 8248 del 15 ottobre 2024, lo stesso Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sei questioni pregiudiziali sulla compatibilità del sistema con il diritto dell'Unione, determinando la sospensione del giudizio sino al pronunciamento della Corte.

In sostanza, allo stato attuale, l'effettiva attuazione del Registro **risulta sospesa**, così come sono sospese le comunicazioni, l'accesso ai dati, i controlli e le sanzioni.

Di recente, la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per il ritardo nell'attuazione della Direttiva (UE) 2024/1640, che mira a garantire un accesso armonizzato e trasparente alle informazioni sulla titolarità effettiva. Parallelamente, il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 2 ottobre scorso, ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo per l'adeguamento del D.Lgs. n. 231/2007 all'art. 74 della predetta direttiva. Il provvedimento introduce un criterio più rigoroso per l'accesso dei privati ai dati del Registro: l'accesso sarà consentito solo ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, fondato su esigenze concrete di tutela di una situazione giuridicamente protetta, qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale. È un passaggio che recepisce le indicazioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del novembre 2022, secondo cui la trasparenza deve essere bilanciata con la tutela dei dati personali e con il diritto alla riservatezza.

In prospettiva, dunque, l'Italia si avvia verso un modello di accesso qualificato, in cui le autorità competenti e i soggetti obbligati – tra cui i professionisti – continueranno ad avere piena disponibilità dei dati, mentre l'accesso pubblico sarà consentito solo nei casi in cui vi sia una comprovata esigenza giuridica.

Ricordiamo di seguito, in ogni caso, quelle che sarebbero le regole previste se il Registro fosse operativo.

Prima comunicazione (o iscrizione successiva alla data di decorrenza dell'obbligo)

Tralasciamo la prima comunicazione che avrebbe dovuto avvenire dapprima entro l'11 dicembre 2023, e poi, per

effetto dei ricorsi al TAR, rigettati, entro l'11 aprile 2024.

Invece, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private costituite dopo il 9 ottobre 2023, devono effettuare la comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva entro 30 giorni dall'iscrizione nei rispettivi registri (Registro delle imprese, per le prime, e Registro regionale delle persone giuridiche private, per le seconde).

Non citiamo volutamente i trust e gli istituti giuridici affini, in pendenza del giudizio sospeso, che potrebbe far rivedere taluni aspetti regolamentari.

Variazioni

In relazione alle variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva, il termine individuato è di 30 giorni dal compimento dell'atto che dà luogo alla variazione.

Conferma

In relazione alla comunicazione di conferma dei dati, i soggetti obbligati devono comunicare, con cadenza annuale, la conferma dei dati e delle informazioni, entro 12 mesi:

- dalla data della prima comunicazione, se non sono intervenute variazioni;
- dalla data dell'ultima comunicazione di variazione dati del/dei titolare/i effettivo/i;
- dalla data dell'ultima conferma.

Una facilitazione è prevista per le imprese dotate di personalità giuridica (spa, srl, sapa, coop) che potranno, secondo la norma, effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio. Ma anche per questo aspetto, la sospensione del Registro ha comportato, di fatto, l'inesistenza di procedure applicative, per cui finora questa agevolazione non ha visto la luce.

Tutti i termini predetti, relativi a iscrizione, variazione e conferma annuale, per espressa indicazione normativa (art. 3, comma 8) sono perentori, e quindi tassativi.

In relazione agli aspetti sanzionatori, ad oggi sospesi, la CCIAA territorialmente competente provvede all'accertamento e alla contestazione della violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva e all'irrogazione della relativa sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 2630, c.c., che recita:

“Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo”.



BOX DI SINTESI

IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

- **Registro dei titolari effettivi sospeso:** l'operatività del Registro è attualmente sospesa a seguito delle decisioni del Consiglio di Stato e del rinvio alla Corte di Giustizia UE; sono sospesi anche comunicazioni, accesso ai dati e sanzioni.
- **Obblighi previsti dalla normativa (se il Registro fosse operativo):** amministratori e rappresentanti legali devono comunicare, conservare e aggiornare i dati sulla titolarità effettiva presso il Registro delle imprese, garantendone veridicità e aggiornamento.
- **Comunicazioni obbligatorie:**
 - **Prima comunicazione:** entro 30 giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese o nel Registro regionale delle persone giuridiche private.
 - **Variazioni:** entro 30 giorni dall'atto che genera la modifica.
 - **Conferma annuale:** ogni 12 mesi (anche contestuale al deposito del bilancio per le società di capitali, se operativa).
- **Termini perentori:** i termini di iscrizione, variazione e conferma sono tassativi e obbligatori per legge.
- **Regime sanzionatorio (attualmente sospeso):** l'omessa comunicazione nei termini comporta una sanzione da 103 a 1.032 euro (ridotta a un terzo se effettuata entro 30 giorni dal termine).

L'ACCREDITAMENTO PER I PROFESSIONISTI

Ricordando sempre preliminarmente che al momento la procedura è sospesa, l'accesso da parte dei professionisti obbligati alla normativa antiriciclaggio è specificatamente regolato. Tale accesso, necessita di un accreditamento al fine di accedere al Registro. La richiesta di accreditamento è presentata dal soggetto obbligato alla Camera di Commercio territorialmente competente dichiarando:

- 1) l'appartenenza del richiedente a una o più delle categorie tra quelle previste dall'art. 3 del Decreto antiriciclaggio (commercialisti, consulenti del lavoro, notai, ecc.);
- 2) i propri dati identificativi, compreso l'indirizzo PEC, e quelli del rappresentante legale nel caso di persona giuridica;
- 3) l'indicazione dell'Autorità di vigilanza competente o, più propriamente dell'Organismo di autoregolamentazione e, se del caso, delle Amministrazioni e degli organismi interessati;
- 4) la finalità dell'utilizzo dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti di adeguata verifica della clientela.

Una volta concluso il processo, l'accREDITamento viene comunicato al soggetto obbligato a mezzo posta elettronica certificata e consente l'accesso per 2 anni, decorrenti dalla data del primo accreditamento o da quella del rinnovo espresso dello stesso.

Per un breve arco temporale tra aprile e maggio 2024 (tra la sentenza del TAR Lazio e la sospensione operata dal Consiglio di Stato) è stato possibile procedere con l'accREDITamento, accedendo dal portale del Registro dei titolari effettivi. Questo l'esito che si dovrebbe riscontrare:

Accesso ai dati del Titolare Effettivo: notifica esito richiesta di accreditamento

Gentile Utente,

la richiesta all'accREDITamento di Signorini Luca - C.F. SGNLCU67L12L781M con Protocollo N. 26114/2024 è stata accolta.

L'accREDITamento consente l'accesso per due anni, decorrenti dalla data di primo accREDITamento da quella del rinnovo. Le eventuali modifiche dello status di soggetto obbligato o la sua cessazione devono essere comunicati entro dieci giorni (Decreto del 11/3/2022 n. 55, art. 6 c. 3).

Camera di Commercio di Verona

I soggetti obbligati accREDITati, ferma restando la responsabilità per il rispetto della finalità della consultazione, potranno indicare delegati all'accesso incardinati nella propria organizzazione.

Le eventuali modifiche dello status di soggetto obbligato o la sua cessazione sono comunicati dal soggetto obbligato entro 10 giorni dalla data di riferimento.

LA SEGNALEZIONE DELLE DIFFORMITÀ

I professionisti sono normativamente tenuti all'obbligo di segnalazione delle c.d. difformità.

È infatti previsto che i soggetti obbligati accREDITati devono segnalare tempestivamente alla Camera di commercio territorialmente competente le eventuali difformità tra:

- le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto della consultazione della sezione autonoma e della sezione speciale del Registro delle imprese
- e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela.

Le segnalazioni acquisite saranno consultabili da parte delle autorità abilitate all'accesso, garantendo, in ogni caso, l'anonimato dei soggetti obbligati segnalanti.

Naturalmente, anche la gestione delle difformità è allo stato attuale sospesa, al pari di tutta l'operatività del Registro.



BOX DI SINTESI

L'ACCREDITAMENTO PER I PROFESSIONISTI E LA SEGNALEZIONE DELLE DIFFORMITÀ

- **AccREDITamento dei professionisti (attualmente sospeso):** l'accesso al Registro richiede una specifica richiesta alla Camera di Commercio, con indicazione dei dati del professionista, dell'Organismo di autoregolamentazione e della finalità legata all'adeguata verifica; l'accREDITamento dura 2 anni e può prevedere de-legati interni.
- Eventuali variazioni nello status di soggetto obbligato devono essere comunicate alla Camera di Commercio entro 10 giorni.
- I professionisti accREDITati devono segnalare tempestivamente le incongruenze tra i dati presenti nel Registro e quelli raccolti nell'adeguata verifica, con garanzia di anonimato del segnalante (obbligo anch'esso sospeso).

Fondoprofessioni potenzia la formazione: tre nuovi Avvisi per Studi e Aziende con 6,4 milioni di euro



A cura di **Fondoprofessioni**

Fondoprofessioni lancia i primi tre Avvisi del 2026, per oltre 6 milioni di euro, destinati a supportare la formazione continua di Studi e Aziende. I tre strumenti – Avviso Training Voucher, Avviso One to One e Piccoli Gruppi, e Avviso Monoaziendale – offrono soluzioni flessibili e personalizzate per sviluppare competenze tecniche, digitali e trasversali. Secondo Franco Valente, direttore del Fondo, l'obiettivo è rafforzare crescita, innovazione e competitività nel settore professionale, con ulteriori Avvisi previsti nel corso dell'anno.



Foto finalista del Concorso Fotografico 2025 di Fondoprofessioni "I sentieri dell'apprendimento"

un totale complessivo di 6,4 milioni di euro. L'obiettivo del Fondo è offrire strumenti concreti e flessibili, in grado di rispondere alle esigenze di aggiornamento permanente richieste dai cambiamenti tecnologici e organizzativi del settore professionale.

«Il nostro impegno – spiega Franco Valente, direttore di Fondoprofessioni – è creare opportunità concrete che permettano a Studi e Aziende di investire nella formazione del personale, senza complessità burocratiche e con strumenti immediatamente utilizzabili. La formazione deve essere progettata in maniera mirata, valorizzando le competenze già presenti e sviluppandone di nuove, in linea con le evoluzioni del mercato e le esigenze dei clienti. I nostri Avvisi nascono proprio per rispondere a queste necessità, combinando flessibilità, personalizzazione e qualità dei percorsi».

La formazione continua rappresenta oggi uno dei pilastri fondamentali per la crescita delle competenze, l'innovazione e la competitività delle aziende e degli Studi professionali italiani. In un contesto economico e sociale in rapida trasformazione, caratterizzato da digitalizzazione, intelligenza artificiale, nuovi obblighi normativi e crescente attenzione alla sostenibilità ESG, investire nello sviluppo delle competenze non è più una scelta facoltativa, ma una necessità strategica.

In questa prospettiva, Fondoprofessioni conferma il proprio impegno a supporto della crescita professionale dei propri aderenti, lanciando i primi tre Avvisi del 2026, per

I TRE AVVISI PRINCIPALI DEL 2026

1. AVVISO A CATALOGO / TRAINING VOUCHER 02/26

Dotato di 2 milioni di euro, il Training Voucher consente di accedere rapidamente a centinaia di corsi accreditati dal Fondo, sia in presenza sia in modalità FAD (Formazione a Distanza), con un contributo pari all'80% del costo sostenibile fino a un massimo di 1.000 euro. La modalità a sportello garantisce semplicità e immediatezza, permettendo anche agli Studi più piccoli o con un numero limitato di collaboratori di investire nella formazione senza difficoltà organizzative.

I corsi disponibili spaziano tra diversi ambiti: aggiornamento normativo e fiscale, gestione contabile e finanziaria, marketing e comunicazione, gestione del personale, digitalizzazione dei processi, cybersecurity, utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale e competenze linguistiche. La scelta del corso è totalmente libera, permettendo al beneficiario di selezionare il percorso più adatto alle proprie esigenze e ottenere il rimborso della quota di partecipazione velocemente.

2. AVVISO ONE TO ONE E PICCOLI GRUPPI 04/26

Con 1,4 milioni di euro suddivisi in quattro sportelli da 350.000 euro ciascuno, l'Avviso One to One consente di realizzare percorsi formativi altamente personalizzati, rivolti a singoli lavoratori o a gruppi di massimo tre partecipanti. Questa modalità punta sulla formazione on the job, cioè direttamente nelle realtà operative, in modo da adattare i contenuti alle necessità concrete dello Studio o dell'Azienda.

Il contributo massimo per piano formativo è di 4.000 euro, con un minimo di 16 ore. Particolare attenzione viene riservata ai neoassunti e ai lavoratori over 55, promuovendo inclusione, valorizzazione dell'esperienza e aggiornamento continuo. I corsi possono riguardare ambiti tecnici, organizzativi o trasversali, come la gestione dello stress, la leadership, la comunicazione efficace, l'uso avanzato di strumenti digitali, software professionali competenze in ambito contabile e fiscale.

3. AVVISO MONOAZIENDALE 01/26

Con un budget di 3 milioni di euro, suddiviso in due sportelli da 1,5 milioni ciascuno, l'Avviso Monoaziendale permette di costruire piani formativi completi e modulari, progettati sulle specifiche esigenze di ciascun Studio o Azienda. I progetti possono riguardare tematiche strategiche come digitalizzazione dei processi, innovazione tecnologica, intelligenza artificiale, data analysis, sostenibilità ESG, benessere organizzativo, marketing, competenze linguistiche, formazione settoriale specialistica e sviluppo delle competenze trasversali.

I finanziamenti sono calcolati secondo le Unità di Costo Standard definite dal Fondo (23 euro/ora/allievo in presenza, 22 euro/ora/allievo in FAD sincrona) e possono coprire progetti da 8 a 40 ore destinati a gruppi di 4-20 partecipanti. Ogni piano deve prevedere obiettivi di apprendimento chiari e misurabili, prove di valutazione finali e attestazioni convalidate secondo gli standard del Fondo.

«Attraverso l'Avviso Monoaziendale – commenta Valente – vogliamo offrire agli Studi e alle Aziende la possibilità di costruire percorsi formativi coerenti con le proprie strategie aziendali e le necessità operative dei collaboratori. Non si tratta solo di frequentare corsi, ma di sviluppare un vero e proprio percorso di crescita strutturato, in grado di produrre risultati tangibili e misurabili».

UN SOSTEGNO CONCRETO E FLESSIBILE

Con questi tre strumenti complementari, Fondoprofessioni propone un ventaglio completo di opportunità: dai corsi a catalogo immediatamente fruibili, alla formazione personalizzata per piccoli gruppi, fino ai piani progettati su misura per le singole realtà professionali. Questo approccio garantisce continuità formativa e consente di affrontare le sfide poste dall'evoluzione tecnologica, dalla digitalizzazione, dalla sostenibilità ESG e dalla necessità di competenze sempre più specialistiche.

Inoltre, nel corso del 2026 il Fondo pubblicherà ulteriori Avvisi tematici, mirati e innovativi, con l'obiettivo di superare complessivamente i 9 milioni di euro di risorse destinate alla formazione finanziata, consolidando il ruolo di Fondoprofessioni come punto di riferimento per lo sviluppo delle competenze nel settore professionale.

«La formazione non è mai stata così centrale – conclude Valente –. Il nostro compito è semplificare l'accesso alle opportunità, monitorare le tendenze del mercato e stimolare percorsi formativi in grado di rafforzare le competenze del personale dipendente. Investire nella formazione significa investire nel futuro delle organizzazioni e nel valore dei servizi offerti ai clienti».

Per informazioni dettagliate sulle modalità di partecipazione, sugli Enti attuatori accreditati e sui requisiti di accesso agli Avvisi, è possibile consultare il sito ufficiale www.fondoprofessioni.it o contattare la segreteria all'indirizzo info@fondoprofessioni.it e al numero 06/54210661.

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE

“Il Collaboratore di Studio” è una rivista on line a cadenza mensile

È prevista la vendita esclusivamente in abbonamento

Eventuali numeri non pervenuti devono essere reclamati via mail al servizio clienti non appena ricevuto il numero successivo

PREZZO DELL'ABBONAMENTO

Prezzo dell'abbonamento annuale per l'anno 2026: Euro 130 + IVA

DIRETTORE RESPONSABILE

Andrea Meneghello

COMITATO SCIENTIFICO

Federico Dal Bosco – Dottore Commercialista

Francesca Iula – Dottore Commercialista

Luca Malaman – Dottore, Ragioniere Commercialista

Andrea Meneghello – Ragioniere Commercialista

Emanuele Pisati – Dottore, Ragioniere Commercialista

Pierfranco Santini – Dottore Commercialista

Luca Recchia – Dottore Commercialista

Luca Signorini – Ragioniere Commercialista

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO

Federico Dal Bosco, Cristoforo Florio, Massimo Gamberoni, Luca Malaman, Stefano Rossetti, Pierfranco Santini,
Luca Signorini, Chiara Taravella, Alessio Zanoni

Chiuso in redazione il 15 dicembre 2025

SERVIZIO CLIENTI

Per la redazione/distribuzione/abbonamento/rinnovi:

tel. 02 84892710

e-mail riviste@professionecommercialista.com

PROGETTO GRAFICA E IMPAGINAZIONE

A Comunicazione Srl – www.acomunicazione.com

La rivista è registrata presso il Tribunale di Verona - n. 2.086 R.S.

Tutti i contenuti della rivista sono soggetti a copyright.

Qualsiasi riproduzione, divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzati espressamente da Namirial S.p.A. sono vietati. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nella rivista. Pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, Namirial S.p.A. non risponde di danni derivanti dall'uso dei dati e delle informazioni ivi contenute.

© 2025 Namirial S.p.A. - Via Caduti sul Lavoro n. 4, 60019 Senigallia (An) - Italia – Local Business Unit di Assago (MI) Centro Direzionale Milanofiori - Strada 1 – Palazzo F6 20057 Assago (MI)